



BANCA C.R. ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Iscritta all'Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 308.367.719,76 (interamente versato) - Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

PROSPETTO DI BASE relativo al programma di offerta di obbligazioni denominate

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2 / CLASSE 2 A TASSO FISSO”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2 / CLASSE 2 A TASSO VARIABILE”

di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. in qualità di emittente ed offerente

L'investimento nelle Obbligazioni Subordinate (come *infra* definite) comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove, nel corso della vita delle obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o rischio di dissesto (come definito all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il “*bail-in*”). Inoltre, nel caso di applicazione del “*bail-in*” le Obbligazioni Subordinate (come *infra* definite) sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse pertanto presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3.2, “*Rischio connesso all'utilizzo del “bail-in” ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate ai sensi della Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi*”.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, c'è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbano essere soddisfatti con precedenza rispetto alle Obbligazioni Subordinate (come *infra* definite). Pertanto, l'investitore è esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3.3, “*Rischio connesso alla subordinazione dei titoli*”.

E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità delle obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato ovvero adeguato per l'investitore ai sensi della normativa vigente. In particolare, nella prestazione del servizio di consulenza o gestione di portafogli, l'intermediario dovrà altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**” o il “**Prospetto**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto ai fini dell'art. 94 del D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Testo Unico Finanza**”) ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento 809**”).

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 28 dicembre 2015 (la “**Data del Prospetto di Base**”) a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0097329/15 del 23 dicembre 2015.

Il Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione sull'emittente ed offerente Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (l'“**Emittente**”, l'“**Offerente**”, la “**Banca**” o “**Banca CR Asti**”) depositato presso la Consob in data 7 agosto 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0064476/15 del 6 agosto 2015 (il “**Documento di Registrazione**”), così come modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 12 novembre

2015, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0087395/15 del 12 novembre 2015 (il **“Supplemento al Documento di Registrazione”**), incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base, dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell’Emittente e delle Obbligazioni (la **“Nota di Sintesi”**), dalla nota informativa sulle Obbligazioni (la **“Nota Informativa”**), nonché dalla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificata o aggiornata.

Il Prospetto di Base sarà integrato in occasione di ciascuna emissione dalle **“Condizioni Definitive”**, cui sarà allegata la Nota di Sintesi dell’emissione, che saranno rese pubbliche mediante apposito avviso pubblicato sul sito *internet* della Banca www.bancadiasti.it. L’informativa completa sull’Emittente, sul Programma di Offerta e sulle singole emissioni di obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota di Sintesi, del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, delle Condizioni Definitive e di tutta l’ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall’Emittente per l’offerta.

L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la Sezione VI, Capitolo 2 (**“Fattori di Rischio”**) del presente Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base e la documentazione indicata come inclusa mediante riferimento è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* www.bancadiasti.it.

Le Condizioni Definitive relative a ciascun prestito, unitamente alla Nota di Sintesi dell’emissione, saranno di volta in volta inviate a Consob e pubblicate sul sito *internet* dell’Emittente www.bancadiasti.it.

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

INDICE

SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	5
1.1 Responsabili del Prospetto di Base	5
1.2 Dichiarazione di responsabilità	5
SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	6
GLOSSARIO	7
SEZIONE III – NOTA DI SINTESI	10
SEZIONE IV – FATTORI DI RISCHIO	31
SEZIONE V – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE	32
SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA SULLE OBBLIGAZIONI.....	33
1. PERSONE RESPONSABILI.....	34
2. FATTORI DI RISCHIO.....	35
2.1 AVVERTENZE GENERALI.....	35
2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE	36
2.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI.....	36
2.4 ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI.....	41
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	42
3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti alle Offerte	42
3.2 Ragioni del Programma di Offerta e impiego dei proventi	42
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI.....	43
4.1 Descrizione delle Obbligazioni	43
4.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni saranno emesse.....	43
4.3 Caratteristiche delle Obbligazioni	44
4.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni.....	44
4.5 <i>Ranking</i> delle Obbligazioni	44
4.6 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni ed eventuali limitazioni	45
4.7 Informazioni sul tasso di interesse delle Obbligazioni	46
4.8 Data di scadenza e modalità di rimborso delle Obbligazioni	49
4.9 Tasso di rendimento effettivo.....	50
4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti	50
4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni	50
4.12 Data di emissione delle Obbligazioni.....	50
4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni.....	50
4.14 Regime fiscale.....	50
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA	52
5.1 Statistiche relative all’Offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell’Offerta	52
5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata.....	52
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta.....	52
5.1.3 Periodo di Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione.....	52
5.1.4 Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni	53

5.1.5	Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile.....	53
5.1.6	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni	53
5.1.7	Diffusione dei risultati dell'Offerta	54
5.1.8	Eventuali diritti di prelazione	54
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	54
5.2.1	Destinatari dell'Offerta	54
5.2.2	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	54
5.3	Fissazione del prezzo	54
5.3.1	Prezzo di emissione	54
5.4	Collocamento e sottoscrizione.....	55
5.4.1	Soggetti incaricati del collocamento	55
5.4.2	Informazioni circa gli incaricati dei pagamenti	55
5.4.3	Accordi di Sottoscrizione	56
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	57
6.1	Domanda di ammissione alla negoziazione	57
6.2	Negoziazione di altri strumenti finanziari	57
6.3	Impegno dell'Emittente al riacquisto delle Obbligazioni.....	57
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	58
7.1	Consulenti legati all'emissione	58
7.2	Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata a parte di revisori legali dei conti	58
7.3	Pareri o relazioni di esperti.....	58
7.4	Informazioni provenienti da terzi	58
7.5	Rating dell'Emittente e delle Obbligazioni	58
	APPENDICE A-1 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2 / CLASSE 2 A TASSO FISSO.....	59
	APPENDICE A-2 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2 / CLASSE 2 A TASSO VARIABILE.....	64

SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1.1 Responsabili del Prospetto di Base

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale in Asti, Piazza Libertà n. 23, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottor Aldo Pia, e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, dottor Carlo Mario Demartini, assume la responsabilità dei dati e delle notizie contenute nel Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Il presente documento si riferisce al programma di emissione e di offerta di obbligazioni subordinate (rispettivamente il “**Programma di Offerta**” e le “**Obbligazioni**” o le “**Obbligazioni Subordinate**”) denominato “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Variabile” e costituisce, ai sensi dell’art. 5.4 della Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni (la “**Direttiva Prospetto**”), il prospetto di base relativo al suddetto Programma di Offerta (il “**Prospetto di Base**” o il “**Prospetto**”). Il presente Prospetto di Base è redatto ai fini dell’art. 94 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Testo Unico Finanza**”) ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) e nel Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento 809**”).

Nell’ambito del Programma di Offerta l’emittente ed offerente Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (l’“**Emittente**”, l’“**Offerente**”, la “**Banca**” o “**Banca CR Asti**”) potrà emettere, in una o più emissioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**”), Obbligazioni aventi le caratteristiche indicate nel Prospetto di Base. Il Programma di Offerta è stato approvato Consiglio di Amministrazione della Banca con delibera del 10 settembre 2015.

Le Obbligazioni Subordinate oggetto del presente Prospetto di Base sono obbligazioni subordinate dell’Emittente di tipo “Tier 2 / Classe 2” ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di Investimento (il “**CRR**”) e nella Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” (la “**Circolare 285**”), come di volta in volta modificati.

Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per 12 mesi dalla data di approvazione del Prospetto di Base da parte della Consob.

Il Prospetto di Base è composto:

- dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell’Emittente e delle Obbligazioni (la “**Nota di Sintesi**”);
- dal Documento di Registrazione che contiene informazioni sull’Emittente, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base;
- dalla nota informativa che contiene le caratteristiche principali e i rischi delle Obbligazioni (la “**Nota Informativa**”);

nonché dalla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificata o aggiornata.

In occasione dell’offerta ed emissione di ciascun Prestito Obbligazionario, l’Emittente predisporrà le relative condizioni definitive, cui sarà allegata la Nota di Sintesi dell’emissione, che descriveranno i termini e le condizioni delle Obbligazioni di volta in volta oggetto di offerta e le condizioni dell’offerta delle medesime (le “**Condizioni Definitive**”). Le Condizioni Definitive saranno messe a disposizione degli investitori e depositate presso la Consob non appena possibile e, se possibile, prima dell’inizio dell’offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Asti, Piazza Libertà n. 23, ed è consultabile sul sito *internet* dell’Emittente www.bancadiasti.it. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all’Emittente la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

GLOSSARIO

Si riporta qui di seguito l'elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Prospetto di Base.

Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Autorità di Vigilanza o Banca d'Italia	L'Autorità di Vigilanza come definita dall'articolo 4 del CRR, ossia Banca d'Italia con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 91.
Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>)	La base di calcolo (il calendario per il computo dei giorni) così come intesa nella prassi di mercato, applicabile ai fini del calcolo dell'importo delle Cedole per ciascun Periodo di Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Biverbanca	Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., società controllata dall'Emittente e appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD	La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 giugno 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
Capitale	L'importo investito nelle Obbligazioni di cui è previsto il rimborso all'investitore alla Data di Scadenza, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale applicazione all'Emittente del c.d. "bail-in" ovvero dall'applicazione di una procedura di insolvenza.
Circolare 285	La Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".
Condizioni Definitive	Le condizioni definitive predisposte in occasione dell'Offerta e dell'emissione di ciascun Prestito Obbligazionario che descrivono i termini e le condizioni delle Obbligazioni di volta in volta oggetto di Offerta e le condizioni dell'Offerta delle medesime.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Convenzione di Calcolo (<i>Business Day Convention</i>)	La convenzione applicabile ai fini dei pagamenti delle Cedole qualora la Data di Pagamento cadesse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, così come intesa nella prassi di mercato, come indicata nelle Condizioni Definitive.
CRR o Regolamento CRR	Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di Investimento.
Data del Prospetto di Base	La data di approvazione del Prospetto di Base da parte della Consob.
Data di Emissione	La data di emissione delle Obbligazioni, come indicata nelle relative Condizioni Definitive.
Data di Godimento	La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Pagamento degli Interessi / Data di Pagamento	Ciascuna data di pagamento degli Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Regolamento	Ciascuna data in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle medesime, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Scadenza	La data in cui è previsto il rimborso del Capitale ed a partire dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere di Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Direttiva Prospetto	La Direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni e integrazioni.
Documento di Registrazione	Il Documento di Registrazione sulla Banca come definito nella copertina del presente Prospetto di Base, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base.

Emittente o Offerente o Banca o Banca CR Asti	La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale e direzione generale in Asti, Piazza Libertà n. 23.
Fondi Propri o Total Capital	Indica i fondi propri come definiti ai sensi dell'art. 72 del Regolamento CRR.
Fondo Interbancario di tutela dei depositi	Il consorzio di diritto privato, costituito ai sensi del D.Lgs. n. 659/96, al quale aderiscono le banche italiane, diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro i limiti previsti dalle leggi e regolamenti applicabili in materia e dallo statuto di ciascuna banca consorziata.
Giorno Lavorativo / giorno lavorativo "Target"	Indica qualunque giorno in cui il <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System</i> (TARGET) è operativo, ovvero il diverso giorno specificato nelle Condizioni Definitive.
Interesse o Cedola	La cedola (fissa o variabile) pagabile al titolare delle Obbligazioni ad ogni Data di Pagamento da parte dell'Emittente.
Intermediari Autorizzati	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.
Lotto Minimo	Il numero minimo di Obbligazioni che gli investitori possono sottoscrivere durante il Periodo di Offerta, come specificato nelle relative Condizioni Definitive.
Margine / Spread	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, l'importo percentuale aggiunto al Parametro di Indicizzazione ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, come indicato nelle Condizioni Definitive.
MiFID	La Direttiva 2004/39/CE, la Direttiva 2006/73/CE ed il Regolamento 2006/1287/CE, implementati in Italia dal D.Lgs. n. 164/07 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi contenuta nel Prospetto di Base.
Nota Informativa	La nota informativa sulle Obbligazioni contenuta nel Prospetto di Base.
Obbligazioni / Obbligazioni Subordinate	Le obbligazioni subordinate che saranno di volta in volta offerte nell'ambito del Programma di Offerta.
Offerta	Ciascuna emissione e offerta delle Obbligazioni.
Parametro di Indicizzazione	Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile, il parametro di indicizzazione prescelto per il calcolo del Tasso di Interesse come indicato nelle Condizioni Definitive.
Periodo di Interesse	Ogni periodo che intercorre tra una Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento successiva (inclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interesse, il periodo compreso tra la Data di Godimento (esclusa) e la prima Data di Pagamento (inclusa), fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive.
Periodo di Offerta	Il periodo di validità di ciascuna Offerta durante il quale è possibile sottoscrivere le Obbligazioni, come specificato nelle relative Condizioni Definitive.
Prestito Obbligazionario / Prestito	Ciascun prestito obbligazionario emesso a valere sul Programma di Offerta.
Prezzo di Emissione	Il prezzo a cui sono offerte ed emesse le Obbligazioni, come specificato nelle relative Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato dei ratei di interesse maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento (" Importo dei Dietimi "), ove non coincidenti.
Prezzo di Rimborso	Il prezzo a cui saranno rimborsate le Obbligazioni (espresso in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario).
Programma di Offerta	Il programma di emissione e di offerta di obbligazioni subordinate denominato "Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Variabile" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 10 settembre 2015.
Prospetto di Base /	Il presente prospetto di base relativo al Programma di Offerta.

Prospetto	
Regolamento 809	Il Regolamento 2004/809/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
Regolamento Emittenti	Il regolamento di attuazione del Testo Unico Finanza, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Rete di Filiali / Filiali	La rete territoriale delle filiali della Banca e della controllata Biverbanca, a seconda dei casi, secondo quanto indicato nel presente Prospetto.
Scheda di Adesione	La scheda di adesione che sarà predisposta in relazione a ciascuna Offerta e che dovrà essere utilizzata ai fini dell'adesione ad ogni singola Offerta.
Società di Revisione	La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, via Monte Rosa n. 91.
Supplemento al Documento di Registrazione	Il Supplemento al Documento di Registrazione sulla Banca come definito nella copertina del presente Prospetto di Base, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base.
Tasso di Interesse	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, il tasso di interesse predeterminato fisso indicato nelle Condizioni Definitive. Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il tasso di interesse calcolato su base annua sommando il Margine (<i>spread</i>) al Parametro di Indicizzazione, così come indicato nelle Condizioni Definitive.
Testo Unico Bancario o TUB	Il Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario) e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo Unico Finanza o TUF	Il Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni ed integrazioni.
Valore Nominale Unitario	Il valore nominale unitario delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE III – NOTA DI SINTESI

La presente Nota di Sintesi riporta brevemente le caratteristiche essenziali di, e i rischi connessi a, Emittente e programma di offerta di obbligazioni denominato “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Variabile” (“**Elementi**”).


Gli Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E. La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e per questo tipo di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano pertinenti per questa Nota di Sintesi, la sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua. Laddove sia richiesto l’inserimento di Elementi rispetto ai quali non siano disponibili informazioni, verrà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell’Elemento unitamente alla menzione “non applicabile”.

Sezione A – Introduzione e avvertenze

A.1 Avvertenze	<p>Avvertenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - questa nota di sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di Base; - qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base completo; - qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell’inizio del procedimento; e - la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali Obbligazioni.
A.2 Consenso all’utilizzo del prospetto per successive rivendite o collocamento finale	Non applicabile. Alla data odierna, l’Emittente non intende prestare il proprio consenso all’utilizzo del Prospetto di Base da parte di altri intermediari finanziari.

Sezione B – Emittente

B.1 Denominazione legale e commerciale dell’emittente.	Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., oppure in forma abbreviata Banca CR Asti S.p.A.
B.2 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera l’Emittente e suo paese di costituzione.	<p>L’Emittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha sede legale e direzione generale in Asti, Piazza Libertà n. 23; • è registrata come società per azioni ai sensi del diritto italiano; è iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085; Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050; • è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e alle leggi e regolamenti italiani; • è stata costituita in Italia.
B.4b Descrizione delle tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera.	La Banca non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive della Banca per l’esercizio in corso.

<p>B.5 Descrizione del Gruppo CR Asti e della posizione che l'Emittente vi occupa.</p>	<p>L'Emittente è a capo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085. Il seguente diagramma illustra la struttura del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti.</p>  <p>La Banca detiene inoltre una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Società Iniziative Garganiche (Siga) S.r.l. in liquidazione (società operante nel settore dell'edilizia turistica e dello sviluppo del settore terziario del Gargano).</p> <p>L'Emittente esercita nei confronti delle altre società del Gruppo attività di coordinamento e controllo strategico, di coordinamento gestionale e di coordinamento e controllo operativo.</p> <p>Si segnala che in data 1° ottobre 2015 (la “Data di Esecuzione”) si è perfezionata l’acquisizione (l’“Acquisizione Pitagora”) da parte di CR Asti della partecipazione di maggioranza (pari al 65% del capitale sociale) che Pitagora 1936 S.p.A. (“Pitagora 1936”) deteneva in Pitagora S.p.A. (“Pitagora”), intermediario finanziario iscritto nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) specializzato nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (c.d. “CQS” e “CQP”). Prima dell’Acquisizione Pitagora la Banca deteneva una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Pitagora; in seguito all’Acquisizione Pitagora, la Banca è divenuta titolare di azioni rappresentanti il 70% del capitale sociale di Pitagora.</p>																																			
<p>B.9 Previsioni o stime degli utili.</p>	<p>Non applicabile. Il Prospetto di Base non include previsioni o stime di utili.</p>																																			
<p>B.10 Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.</p>	<p>I bilanci consolidati della Banca relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 e 2013 sono stati assoggettati a revisione contabile dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano, via Monte Rosa n. 91, iscritta al n. 119644 nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale ha emesso le proprie relazioni, senza rilievi. Si segnala che la “Relazione della società di revisione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010” relativa al bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 riporta il seguente richiamo di informativa: “A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo che nella relazione sulla gestione, al paragrafo “Andamento reddituale” e, nella Parte A.2 della nota integrativa, al paragrafo “Altre Informazioni - D) Nuove quote di partecipazione in Banca d’Italia”, gli amministratori hanno illustrato il trattamento contabile adottato per le quote di partecipazione detenute in Banca d’Italia, a seguito dell’operazione di aumento di capitale gratuito con assegnazione di nuove quote, da quest’ultima deliberato per effetto del D.Lgs. 133/2013; tale trattamento contabile ha determinato un beneficio sull’utile netto consolidato dell’esercizio 2013 pari a 163,4 milioni di Euro”.</p> <p>Le relazioni contenenti i giudizi espressi dalla Società di Revisione sono allegate ai fascicoli di bilancio ed incluse mediante riferimento nel Documento di Registrazione.</p> <p>In data 27 agosto 2015 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il resoconto semestrale consolidato al 30 giugno 2015. In pari data la Società di Revisione ha emesso la “Relazione di revisione contabile limitata sui prospetti contabili predisposti per la determinazione dell’utile semestrale ai fini del calcolo del capitale primario di classe I”, rilasciando un giudizio senza rilievi.</p>																																			
<p>B.12 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull’Emittente relative agli esercizi passati.</p>	<p>Si riporta qui di seguito una sintesi delle principali informazioni finanziarie consolidate relative al primo semestre 2015 ed agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012. Tali dati sono redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Le informazioni finanziarie riportate di seguito devono essere lette congiuntamente a quelle riportate nei bilanci consolidati al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.</p> <p><i>Tabella 3.2.1: Principali dati di conto economico consolidato del Gruppo</i></p> <table border="1" data-bbox="335 1747 1444 2049"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Dati economici (in migliaia di Euro)</th> <th colspan="3">Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre</th> </tr> <tr> <th>2014</th> <th>2013</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Margine di interesse</td> <td>205.555</td> <td>199.444</td> <td>145.334</td> </tr> <tr> <td>Commissioni nette</td> <td>87.439</td> <td>90.184</td> <td>52.009</td> </tr> <tr> <td>Dividendi e ricavi attività di intermediazione</td> <td>206.814</td> <td>239.411</td> <td>16.688</td> </tr> <tr> <td>Margine di intermediazione</td> <td>499.808</td> <td>529.039</td> <td>214.031</td> </tr> <tr> <td>Rettifiche / riprese di valore nette</td> <td>(158.740)</td> <td>(126.271)</td> <td>(44.791)</td> </tr> <tr> <td><i>di cui rettifiche/riprese di valore per deterioramento di crediti</i></td> <td><i>(158.346)</i></td> <td><i>(124.171)</i></td> <td><i>(45.389)</i></td> </tr> <tr> <td>Risultato netto della gestione finanziaria</td> <td>341.068</td> <td>402.768</td> <td>169.240</td> </tr> </tbody> </table>	Dati economici (in migliaia di Euro)	Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre			2014	2013	2012	Margine di interesse	205.555	199.444	145.334	Commissioni nette	87.439	90.184	52.009	Dividendi e ricavi attività di intermediazione	206.814	239.411	16.688	Margine di intermediazione	499.808	529.039	214.031	Rettifiche / riprese di valore nette	(158.740)	(126.271)	(44.791)	<i>di cui rettifiche/riprese di valore per deterioramento di crediti</i>	<i>(158.346)</i>	<i>(124.171)</i>	<i>(45.389)</i>	Risultato netto della gestione finanziaria	341.068	402.768	169.240
Dati economici (in migliaia di Euro)	Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre																																			
	2014	2013	2012																																	
Margine di interesse	205.555	199.444	145.334																																	
Commissioni nette	87.439	90.184	52.009																																	
Dividendi e ricavi attività di intermediazione	206.814	239.411	16.688																																	
Margine di intermediazione	499.808	529.039	214.031																																	
Rettifiche / riprese di valore nette	(158.740)	(126.271)	(44.791)																																	
<i>di cui rettifiche/riprese di valore per deterioramento di crediti</i>	<i>(158.346)</i>	<i>(124.171)</i>	<i>(45.389)</i>																																	
Risultato netto della gestione finanziaria	341.068	402.768	169.240																																	

Costi operativi	(205.670)	(184.139)	(122.583)
Utili (Perdite) delle partecipazioni	(16)	(17)	(19)
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	5	2	14
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	135.387	218.614	46.652
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(70.472)	(21.420)	(17.888)
Utile d'esercizio	64.915	197.194	28.764
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	(759)	53.632	-
Utile d'esercizio di pertinenza della Capogruppo	65.674	143.562	28.764

Di seguito sono riportati taluni dati economici di sintesi per i semestri chiusi al 30 giugno degli anni 2015 e 2014.

Tabella 3.2.1-bis

Dati economici (in migliaia di Euro)	Al 30 giugno	
	2015	2014
Margine di interesse	83.903	104.183
Commissioni nette	45.388	43.552
Dividendi e ricavi attività di intermediazione	72.137	144.240
Margine di intermediazione	201.428	291.975
Rettifiche / riprese di valore nette	(44.818)	(95.515)
di cui rettifiche/riprese di valore per deterioramento di crediti	(42.623)	(95.569)
Risultato netto della gestione finanziaria	156.610	196.460
Costi operativi	(93.938)	(109.631)
Utili (Perdite) delle partecipazioni	(9)	(9)
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	41	-
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	62.704	86.820
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(20.883)	(52.566)
Utile d'esercizio	41.821	34.254
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	5.560	(6.004)
Utile d'esercizio di pertinenza della Capogruppo	36.261	40.258

Tabella 3.2.2: Principali dati di stato patrimoniale consolidato del Gruppo

Dati patrimoniali (in migliaia di Euro)	Al 30 giugno		Al 31 dicembre	
	2015	2014	2013	2012
Crediti verso clientela	6.873.181	7.132.958	6.952.518	7.261.560
Totale dell'attivo	12.317.788	12.320.483	12.579.821	10.668.274
Raccolta diretta	(10.477.918)	(9.994.276)	(9.249.617)	(8.642.531)
Posizione interbancaria netta	(524.647)	(991.588)	(1.913.048)	(526.924)
Patrimonio netto	718.565	771.203	822.039	604.475
Raccolta indiretta	5.928.049	5.831.945	5.684.454	5.607.215

Tabella 3.2.3: Dati relativi alle risorse finanziarie

Provvista (In migliaia di Euro)	Al 30 giugno		Al 31 dicembre	
	2015	2014	2013	2012
Debiti verso clientela	6.739.909	6.212.862	5.421.023	4.808.298
Titoli in circolazione	3.438.676	3.361.038	3.052.473	2.594.468
Passività finanziarie valutate al fair value	299.333	420.376	776.121	1.239.765
Totale raccolta diretta da clientela	10.477.918	9.994.276	9.249.617	8.642.531
Crediti verso banche	141.538	(122.966)	(154.381)	(392.797)
Debiti verso banche	666.185	1.114.554	2.067.429	919.721
Interbancario netto	524.647	991.588	1.913.048	526.924
Totale provvista	11.002.565	10.985.864	11.162.665	9.169.455

Tabella 3.2.4: Principali coefficienti e indici del Gruppo

(in migliaia di Euro)	Al 30 giugno	Al 31 dicembre	Requisito minimo
	2015	2014	regolamentare

Indicatori di solvibilità (Basilea III)

Attività di rischio ponderate	6.965.055	6.644.087	n.a
Attività di rischio ponderate/Totale attivo	56,5%	53,9%	n.a
CET 1 Ratio (%)	9,98%	10,70%	7,00%
Tier 1 Ratio (%)	9,98%	10,70%	8,50%(*)
Total Capital Ratio (%)	13,08%	13,51%	10,50%

(*) Al 31 dicembre 2014, il requisito minimo regolamentare per questo indicatore era pari al 8,00%.

(in migliaia di Euro)

Indicatori di solvibilità (Basilea II)	Al 31 dicembre		requisito minimo regolamentare
	2013	2012	
Attività di rischio ponderate	6.717.363	6.632.838	n.a
Attività di rischio ponderate/Totale attivo	53,4%	62,2%	n.a
Core Tier 1 Ratio (%)	8,41%	7,13%	4,00%
Tier 1 Ratio (%)	8,41%	7,13%	6,00%
Total Capital Ratio (%)	8,41%	8,84%	8,00%

Le tabelle soprariportate mostrano gli indicatori di solvibilità del Gruppo al 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2014, 2013 e 2012: gli indicatori di solvibilità del Gruppo al 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2014 sono calcolati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 575/13 (c.d. CRR), nonché delle Circolari n. 285 e n. 286 emanate da Banca d'Italia, che recepiscono gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Gli indicatori di solvibilità del Gruppo al 31 dicembre 2013 e 2012 sono calcolati secondo le regole previste dalla precedente normativa (circolare della Banca d'Italia n. 263/2006 e successivi aggiornamenti).

Si evidenzia inoltre che i dati al 30 giugno 2015 relativi agli indicatori Basilea III di solvibilità di Gruppo (*CET1 Ratio*, *Tier 1 Ratio* e *Total Capital Ratio*) non tengono conto degli effetti derivanti dall'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

A seguito della recente crisi che ha investito i mercati finanziari, a partire dal 2010, il Comitato di Basilea ha adottato rilevanti modifiche alla regolamentazione in materia di patrimonio e liquidità degli istituti bancari, che comportano il sostanziale rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi (c.d. Basilea 3), prevedendo la graduale entrata in vigore dei nuovi requisiti prudenziali a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019 nel rispetto di una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie. Le regole mirano a fissare requisiti di capitale più elevati e di migliore qualità, migliori strumenti di copertura dei rischi, l'introduzione di un "*leverage ratio*", misure per assicurare che il capitale sia costituito in modo tale da resistere nei periodi di *stress* e l'introduzione di due *standard* di liquidità.

L'attuazione delle disposizioni di Basilea 3 è avvenuta, a livello europeo, attraverso l'adozione di un pacchetto legislativo composto dalla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR) (il "Pacchetto CRD IV"). Le relative disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2014. A tal riguardo, si segnala che, in data 8 maggio 2015, il Consiglio dei Ministri italiano, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che contiene le modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico Finanza, volte a recepire, a livello legislativo italiano, la Direttiva 2013/36/UE.

Al fine di assicurare l'applicazione del Pacchetto CRD IV dal 1° gennaio 2014, la Banca d'Italia ha emanato le Disposizioni di Vigilanza (la Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni). In termini di requisiti patrimoniali, la nuova disciplina prevede che il coefficiente di capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 Ratio*) sia pari almeno al 4,5% e il coefficiente di capitale di classe 1 (*Tier 1 Ratio*) sia pari almeno al 5,5% (6% a partire dall'esercizio 2015); il coefficiente di capitale totale (*Capital Ratio*) deve invece essere dell'8%. Sono inoltre stabilite la riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*) che deve essere almeno pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca, la riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*), la riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (*global systemically important institutions buffer – G-SII buffer*) e la riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (*other systemically important institutions buffer – O-SII buffer*).

In conformità alle previsioni normative europee (CRD IV e *Guidelines EBA on common SREP*), Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), può applicare a tutti gli intermediari bancari vigilati coefficienti vincolanti, anche superiori ai limiti minimi normativamente previsti. In data 26 agosto 2015, con nota n. 0898787/15, Banca d'Italia ha comunicato all'Emittente l'avvio del processo SREP. Con nota n. 1252298/15, datata 24 novembre 2015, Banca d'Italia – a conclusione del processo SREP – ha disposto che, a decorrere dalla segnalazione sui Fondi Propri al 31 dicembre 2015, il Gruppo adotti coefficienti di capitale a livello consolidato in misura pari a quelli indicati nella predetta nota. Al riguardo si segnala che i requisiti patrimoniali del Gruppo alla data del 30 giugno 2015 sono superiori ai coefficienti patrimoniali vincolanti disposti da Banca d'Italia.

Tabelle 3.2.5: Dati relativi alla qualità del credito del Gruppo

Le tabelle di seguito riportate espongono alcune informazioni di sintesi sulle esposizioni verso la clientela al 31

dicembre 2014, 2013 e 2012 e al 30 giugno 2015.

Esposizione lorda <i>(In percentuale)</i>	30 giugno 2015		31 dicembre 2014		31 dicembre 2013		31 dicembre 2012	
	Gruppo	Dati settoriali(*)	Gruppo	Dati settoriali(*)	Gruppo	Dati settoriali(*)	Gruppo	Dati settoriali(*)
Sofferenze	11,7%	n.d.	10,7%	10,4%	8,6%	9,1%	6,6%	7,4%
Inadempienze probabili <i>di cui incagli</i>	5,1%	n.d.	4,7%	6,5%	4,7%	5,9%	3,0%	5,1%
<i>di cui esposizioni ristrutturare</i>	4,7%	n.d.	4,4%	6,0%	4,4%	5,3%	2,7%	4,6%
Esposizioni scadute	0,4%	n.d.	0,3%	0,5%	0,3%	0,6%	0,3%	0,5%
Crediti "in bonis"	1,0%	n.d.	0,8%	0,9%	1,5%	1,5%	2,2%	1,9%
Totale crediti verso la clientela	100,0%	n.d.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(*) Fonte: Banca d'Italia - Relazione annuale, Rapporto sulla stabilità finanziaria – dati riferiti alle "banche piccole".

Qualità del credito <i>(In percentuale)</i>	30 giugno 2015		31 dicembre 2014		31 dicembre 2013		31 dicembre 2012	
	Gruppo	Dati medi(*)	Gruppo	Dati medi(**)	Gruppo	Dati medi(***)	Gruppo	Dati medi(***)
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	17,7%	n.d.	16,3%	17,7%	14,8%	15,9%	11,8%	13,4%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	9,9%	n.d.	9,0%	10,8%	9,1%	10,0%	7,7%	8,7%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	49,4%	n.d.	49,1%	44,4%	42,5%	41,8%	38,4%	38,8%
Sofferenze lorde/Impieghi lordi	11,7%	10,1%	10,7%	10,0%	8,6%	8,7%	6,6%	7,2%
Sofferenze nette/Impieghi netti	5,1%	4,6%	4,7%	4,5%	3,7%	4,0%	2,8%	3,5%
Rapporto di copertura sofferenze	60,3%	57,0%	60,2%	58,7%	60,0%	56,9%	59,3%	54,6%
Incagli lordi/impieghi lordi	4,7%	n.d.	4,4%	6,0%	4,3%	5,3%	2,7%	3,8%
Incagli netti/impieghi netti	3,5%	n.d.	3,3%	4,8%	3,6%	4,3%	2,3%	n.d.
Rapporto di copertura incagli	33,0%	n.d.	31,6%	27,5%	23,1%	25,3%	19,4%	23,2%
Esposizioni ristrutturate lorde/impieghi lordi	0,4%	n.d.	0,3%	1,0%	0,3%	1,0%	0,3%	0,8%
Esposizioni ristrutturate nette/impieghi netti	0,3%	n.d.	0,3%	0,8%	0,2%	0,8%	0,3%	n.d.
Rapporto di copertura esposizioni ristrutturate	14,2%	n.d.	14,2%	24,1%	13,0%	25,6%	7,4%	22,4%
Esposizioni scadute lorde/impieghi lordi	1,0%	n.d.	0,8%	0,7%	1,5%	1,0%	2,2%	1,1%
Esposizioni scadute nette/impieghi netti	1,0%	n.d.	0,8%	n.d.	1,6%	n.d.	2,2%	n.d.
Rapporto di copertura esposizioni scadute	10,7%	n.d.	10,5%	13,9%	4,6%	10,9%	2,9%	9,4%
Sofferenze nette/patrimonio netto	48,8%	n.d.	43,2%	(****)18,8%	31,3%	(****)19,2%	34,2%	(****)16,8%
Grandi rischi/impieghi netti (a)	9,4%	n.d.	5,7%	n.d.	2,5%	n.d.	6,7%	n.d.
Grandi rischi/impieghi netti (b)	95,9%	n.d.	93,3%	n.d.	69,8%	n.d.	34,74%	n.d.
Costo del rischio di credito (c)	(0,6)%	n.d.	(2,2)%	n.d.	(1,8)%	n.d.	(0,6)%	n.d.

(*) Fonte: ABI Monthly Outlook - economia e mercati finanziari e creditizi - report di settembre 2015.

(**) Fonte: Banca d'Italia - Relazione annuale (maggio 2015), "Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2015", dati "sistema bancario italiano".

(***) Fonte: Banca d'Italia - Relazione annuale (maggio 2014), "Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2014", dati "sistema bancario italiano".

(****) Fonte: ABI Monthly Outlook - statistiche effettuate su base nazionale, dati "sistema bancario".

(a) Dato calcolato sulla base delle esposizioni ponderate delle posizioni "grandi rischi".

(b) Dato calcolato sulla base delle esposizioni nominali delle posizioni "grandi rischi".

(c) Rapporto tra le rettifiche di valore sui crediti e l'ammontare dei crediti netti verso clientela.

L'ammontare dei crediti considerati come deteriorati è pari a Euro 1.340.748 migliaia al 30 giugno 2015, ed è pari ad Euro 1.266.416 migliaia, Euro 1.100.764 migliaia ed Euro 904.453 migliaia (esposizione lorda), rispettivamente al 31 dicembre 2014, 2013 e 2012.

Con l'aggiornamento delle definizioni di attività finanziarie deteriorate, allineate alle nuove nozioni di *Non-Performing Exposures e Forbearance* introdotte dalle norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate definite dall'Autorità Bancaria Europea (approvate dalla Commissione Europea il 9 gennaio u.s. ed entrate in vigore il 15 febbraio), sono stati effettuati, nell'ambito del Gruppo, importanti interventi evolutivi che hanno interessato, nel corso del 2015, la normativa interna, i processi e le procedure proprie della gestione del rischio di credito; tali ambiti saranno oggetto di ulteriori affinamenti nei prossimi mesi. Il Gruppo ha provveduto ad individuare le posizioni che alla data del 30 giugno 2015 risultavano essere state oggetto di concessione. Per quanto riguarda le "*Non-performing exposures with forbearance measures*" esse si attestavano a 56,6 milioni di Euro.

Specifiche verifiche sono condotte nell'ambito dei controlli di primo livello in capo alla Direzione Crediti e nel corso delle attività di verifica del monitoraggio andamentale del credito svolta da parte della Funzione di Controllo dei Rischi. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati alle competenti strutture sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento interno in materia e forniscono le evidenze utili al fine di definire gli eventuali interventi correttivi. Nell'ambito degli affinamenti di cui sopra, l'eventuale revisione dei parametri statistici utilizzati per la valutazione collettiva delle "*forborne performing exposures*" potrebbero comportare un aumento delle rettifiche di valore su tale tipologia di esposizioni *in bonis*.

Tabella 3.2.6: Grandi rischi

Grandi rischi (in migliaia di Euro e unità)	Al 30 giugno		Al 31 dicembre	
	2015	2014	2013	2012
Numero posizioni	7	6	4	4
Esposizione nominale	6.589.974	6.657.579	4.852.251	2.522.352
Esposizione ponderata	648.613	406.087	176.755	486.792
Grandi rischi/Impieghi netti (a)	9,4%	5,7%	2,5%	6,7%

(a) Dato calcolato sulla base delle esposizioni ponderate delle posizioni "grandi rischi".

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, si definiscono "grandi rischi" le esposizioni per attività di rischio per cassa e fuori bilancio nei confronti di un cliente o un gruppo di clienti di importo pari o superiore al 10% dei Fondi Propri.

Tabella 3.2.7: Indicatori di liquidità

Nella tabella di seguito, sono riportati i dati relativi ad alcuni indicatori di liquidità al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2014, 2013 e 2012 con riferimento al Gruppo:

Indicatore di liquidità (In percentuale)	Al 30 giugno		Al 31 dicembre	
	2015	2014	2013	2012
Loan to deposit ratio (LTD) (a)	72,31%	77,97%	80,57%	88,43%
Liquidity coverage ratio (LCR) (b)	190,25%	191,14%	n.d.	n.d.
Net stable funding ratio (NSFR) (c)	180,71%	297,32%	n.d.	n.d.

(a) Il *loan to deposit ratio* (LTD) esprime il rapporto tra l'ammontare totale degli impieghi lordi verso clientela e l'ammontare totale della raccolta diretta.

(b) Il *liquidity coverage ratio* (LCR) esprime la capacità della Banca di far fronte alle esigenze di liquidità, in condizioni di moderato *stress*, a breve termine. E' determinato come rapporto tra le attività prontamente liquidabili e lo sbilancio tra entrate e uscite di cassa stimate nell'arco dei 30 giorni.

(c) Il *net stable funding ratio* (NSFR) è determinato rapportando l'ammontare complessivo delle Fonti stabili di raccolta con il valore degli impieghi da finanziare.

Tabella 3.2.8: Esposizione nei confronti degli Stati Sovrani

L'esposizione del Gruppo verso titoli del debito sovrano rappresenta, rispettivamente, l'83,5% delle attività finanziarie e il 53,7% del totale dei crediti verso la clientela al 30 giugno 2015 (fonte: Resoconto semestrale consolidato e Reportistica Titoli al 30 giugno 2015). I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti). Al 30 giugno 2015 il Gruppo deteneva titoli di debito strutturati (fonte: Resoconto semestrale consolidato. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti). Alla medesima data, i titoli del debito sovrano non vincolati e stanziabili a garanzia di operazioni di rifinanziamento, ammontano, al netto dei relativi *haircut* applicati dalla BCE, a 1.373,6 milioni di Euro (fonte: Report di monitoraggio liquidità fornito settimanalmente a Banca d'Italia. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti).

Di seguito la tabella che presenta le consistenze sopra descritte.

(In milioni di Euro)			Al 30 giugno 2015						
			Paese emittente	Rating S&P	Classificazione portafoglio	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair value	Durata residua (valore nominale)
Fino ad 1 anno	Da 1 a 3 anni	Da 3 a 5 anni							Oltre 5 anni
Italia	BBB-u	AFS	3.064,2	3.126,8	3.126,8	1.170,7	313,5	325,0	1.255,0
Grecia	CCC+	AFS	80,0	39,0	39,0			40,0	40,0
Portogallo	BB+u	AFS	175,0	193,6	193,6				175,0
Germania	AAAu	AFS	275,0	332,0	332,0				275,0
Totale			3.594,2	3.691,4	3.691,4	1.170,7	313,5	365,0	1.745,0

Fonte per *rating*: Bloomberg. Fonte per altre informazioni: Procedura Titoli - Elaborazione contabile valutazioni IAS al 30 giugno 2015.

Nella tabella di seguito si riporta l'esposizione del Gruppo verso gli Stati sovrani non costituite da titoli.

Esposizioni verso Stati sovrani non costituite da titoli (in migliaia di Euro)	Al 30 giugno		Al 31 dicembre
	2015	2014	2013
Finanziamenti verso il Governo Italiano	49.899	10.302	11.375
Finanziamenti verso altri Enti pubblici italiani	82.214	117.449	152.533

Altre informazioni finanziarie

Per la misurazione dei rischi finanziari generati dal portafoglio bancario il Gruppo si avvale di due metodologie:

(a) indicatore sintetico di rischio di mercato, basato su metriche *Value at Risk*, per gli investimenti in OICR e (b) *Shift Sensitivity Analysis* sull'intero portafoglio bancario. Per superare i limiti insiti nella metodologia "VaR" parametrico varianza-covarianza basato sull'ipotesi di distribuzione normale delle variazioni dei fattori di rischio è stato inoltre introdotto un indicatore sintetico di rischio di credito per misurare la sensibilità del portafoglio titoli ad una variazione dello spread di credito. L'indicatore sintetico di rischio di mercato, basato su metriche di derivazione *Value at Risk*, prevede la misurazione della volatilità giornaliera annualizzata attraverso un modello interno basandosi su una serie storica di un anno. Dalla determinazione della volatilità degli OICR e mediante successiva applicazione del coefficiente riferito ad un intervallo di confidenza del 99% in ipotesi di distribuzione normale dei rendimenti, si ottiene la valorizzazione dell'indicatore sintetico. Al 30 giugno 2015 l'indicatore sintetico di rischio di mercato si attestava a 177,2 milioni di Euro derivanti da investimenti in strumenti OICR. L'indicatore sintetico di rischio di mercato è risultato in progressiva crescita nel corso del 2015 in seguito agli investimenti in OICR effettuati principalmente dalla Capogruppo. Si precisa che l'indicazione quantitativa (*value at risk* "in senso stretto") dell'esposizione al rischio di mercato, relativamente ai portafogli di negoziazione (*trading book*) e bancario (*banking book*), non viene normalmente rilevata dalla Banca. Di contro, al fine di superare i limiti insiti nella metodologia "VaR" parametrico varianza-covarianza, basato sull'ipotesi di distribuzione normale delle variazioni dei fattori di rischio, per la quantificazione dell'esposizione ai rischi del portafoglio titoli detenuto, la Banca adotta, ai fini gestionali, un "indicatore sintetico di rischio di mercato", basato su metriche di derivazione *value at risk*, per gli investimenti in OICR e un "indicatore sintetico di rischio di credito" calcolato come somma dei prodotti dei controvalori di mercato dei diversi titoli obbligazionari detenuti in portafoglio per il valore assoluto della relativa *credit duration*. La tabella sotto riportata mostra la variazione di valore delle poste dell'attivo, del passivo e fuori bilancio della Banca entro ed oltre 12 mesi (variazione puntuale al 30 giugno 2015 e variazione media, minima e massima calcolata sui dati dei vari fine mese della seconda metà dell'esercizio 2014 e della prima metà dell'esercizio 2015), determinato attraverso un modello di *Gap Analysis e Shift Sensitivity* che utilizza tecniche di *duration gap*, nell'ipotesi di una variazione in aumento parallela ed uniforme dei tassi di interesse di 100 punti base. I valori evidenziati rappresentano pertanto la potenziale riduzione (o incremento) che avrebbe subito il valore delle poste nel loro complesso in caso di un incremento della curva dei tassi di mercato pari al 1%.

Shift Sensitivity Analysis

(dati in milioni di Euro)

	Valore a rischio entro 12 mesi	Valore a rischio oltre 12 mesi
Valore al 30/06/2015	2,0	-44,4
Valore Medio	4,4	-19,5
Valore Minimo	0	-44,4
Valore Massimo	11,3	47,9

Si evidenzia che il posizionamento della Banca sulle poste che riprezzano entro i 12 mesi si è mantenuto su valori medi contenuti, con scostamenti rispetto alla media dovuti principalmente al riprezzamento semestrale (con conseguente fissazione del tasso per i successivi sei mesi) di una parte dei mutui stipulati con clientela ordinaria.

Il valore di sensitività sulle fasce temporali oltre l'anno, nel corso del periodo preso in considerazione, ha fatto registrare valori tendenzialmente negativi, determinati principalmente dalla detenzione nel portafoglio di proprietà di titoli obbligazionari a tasso fisso. Il *trend* è stato temporaneamente interrotto nel corso del primo trimestre dell'esercizio 2015 dalla stipula di contratti derivati *Interest Rate Swap* a copertura del rischio di tasso presente nel portafoglio titoli del Gruppo. Tale posizione ha esposto il Gruppo ad una potenziale diminuzione del valore delle proprie poste (attive al netto delle passive) in caso di innalzamento del livello dei tassi a medio-lungo termine.

Il controllo degli altri limiti previsti dal Regolamento dei poteri delegati in materia di operazioni finanziarie delle Banche del Gruppo viene effettuato con l'ausilio di una piattaforma fornita dalla società informatica Myrios e dell'applicativo "Obj-Fin" fornito da Cedacri S.p.A.

B.13
Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.

Successivamente al 31 dicembre 2014, data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione, non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo.

Si segnala che al 30 giugno 2015 gli indicatori Basilea III di solvibilità di Gruppo (i) *CET1 Ratio*, (ii) *Tier 1 Ratio* e (iii) *Total Capital Ratio* risultavano rispettivamente pari a (i) 9,98%, (ii) 9,98% e (iii) 13,08% (fonte: Resoconto semestrale consolidato. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti).

Pertanto si è verificata una riduzione del *Total Capital Ratio* al 30 giugno 2015 rispetto al valore riferito al 31 dicembre 2014 che è prevalentemente riferibile alla dinamica delle attività di rischio ponderate al 30 giugno 2015 (aumentate da Euro 6.644 milioni al 31 dicembre 2014 a Euro 6.965 milioni al 30 giugno 2015).

A tal riguardo si segnala altresì che in data 19 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di avviare un programma di rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale sociale a pagamento ("**Aumento di Capitale**") di complessivi massimi Euro 200 milioni circa (incluso il sovrapprezzo) da offrire in opzione a tutti gli Azionisti. L'offerta delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale è stata avviata in data 10 luglio 2015 e si è conclusa in data 13 agosto 2015. In data 14 agosto 2015 la Banca ha comunicato, ex art. 13, comma 2, Regolamento Emittenti, i risultati definitivi dell'Aumento di Capitale. In seguito all'offerta in opzione ed all'esercizio del diritto di prelazione sono state sottoscritte tutte le n.

	<p>14.928.745 Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 199.298.745,75 (di cui Euro 77.032.324,20 a titolo di capitale ed Euro 122.266.421,55 a titolo di sovrapprezzo). Il pagamento e la consegna delle Azioni sottoscritte in opzione e in prelazione è stato effettuato in data e con valuta 27 agosto 2015. Il capitale sociale della Banca è passato da 231.335.395,56 Euro a 308.367.719,76 Euro, suddiviso in n. 59.761.186 azioni da nominali Euro 5,16 ciascuna. In data 9 settembre 2015 è stata effettuata presso il Registro delle Imprese di Asti l'iscrizione dell'attestazione <i>ex art. 2444 cod. civ.</i></p> <p>Si evidenzia inoltre che i dati al 30 giugno 2015 relativi agli indicatori Basilea III di solvibilità di Gruppo (<i>CET1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio</i>) non tengono conto degli effetti derivanti dall'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.</p> <p>In data 1° ottobre 2015 (la "Data di Esecuzione") si è perfezionata l'acquisizione (l'"Acquisizione Pitagora") da parte di CR Asti della partecipazione di maggioranza (pari al 65% del capitale sociale) (la "Partecipazione Pitagora") che Pitagora 1936 S.p.A. ("Pitagora 1936") deteneva in Pitagora S.p.A. ("Pitagora"), intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) specializzato nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (c.d. "CQS" e "CQP"). Prima dell'Acquisizione Pitagora la Banca deteneva una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Pitagora; in seguito all'Acquisizione Pitagora, la Banca è divenuta titolare di azioni rappresentanti il 70% del capitale sociale di Pitagora. La rimanente parte del capitale sociale di Pitagora è detenuta da Pitagora 1936 (13,98% del capitale sociale) e da circa 25 azionisti (alcuni dei quali <i>manager</i> di Pitagora), nessuno di essi con una partecipazione al capitale sociale di Pitagora superiore al 5%. Il prezzo di acquisto, corrisposto da Banca CR Asti a Pitagora 1936 per la compravendita della Partecipazione Pitagora alla Data di Esecuzione, è pari ad Euro 35.494.689,00 e non è soggetto ad aggiustamenti.</p>																		
B.14 Dipendenza all'interno del Gruppo.	Banca CR Asti è a capo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 e in tale qualità gode di autonomia gestionale.																		
B.15 Descrizione delle principali attività dello Emittente.	La Banca e il Gruppo svolgono principalmente le attività bancarie di raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché le attività di prestazione ed intermediazione di servizi finanziari, creditizi, assicurativi e di pagamento.																		
B.16 Informazioni relative agli assetti proprietari.	<p>La seguente tabella indica i principali azionisti che alla Data del Prospetto di Base, secondo le risultanze del libro soci, le comunicazioni ufficiali ricevute e le altre informazioni a disposizione della Banca, possiedono direttamente o indirettamente azioni in misura pari o superiore al 2% del capitale sociale di Banca CR Asti, nonché le azioni proprie detenute dalla Banca:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Azionista</th> <th>Numero azioni ordinarie possedute</th> <th>% sul capitale sociale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondazione Cassa di Risparmio di Asti</td> <td>22.604.256</td> <td>37,82%</td> </tr> <tr> <td>Banca Popolare di Milano</td> <td>8.157.884</td> <td>13,65%</td> </tr> <tr> <td>Azioni proprie</td> <td>46.205</td> <td>0,08%</td> </tr> <tr> <td>Altri azionisti</td> <td>28.952.841</td> <td>48,45%</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>59.761.186</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La voce "Altri azionisti" comprende oltre 23.000 azionisti, nessuno dei quali detiene direttamente una quota superiore al 2% del capitale sociale dell'Emittente.</p>	Azionista	Numero azioni ordinarie possedute	% sul capitale sociale	Fondazione Cassa di Risparmio di Asti	22.604.256	37,82%	Banca Popolare di Milano	8.157.884	13,65%	Azioni proprie	46.205	0,08%	Altri azionisti	28.952.841	48,45%	Totale	59.761.186	100%
Azionista	Numero azioni ordinarie possedute	% sul capitale sociale																	
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti	22.604.256	37,82%																	
Banca Popolare di Milano	8.157.884	13,65%																	
Azioni proprie	46.205	0,08%																	
Altri azionisti	28.952.841	48,45%																	
Totale	59.761.186	100%																	
B.17 <i>Rating</i> attribuiti allo Emittente.	Non applicabile. L'Emittente non ha fatto richiesta ed è privo di <i>rating</i> e non esiste pertanto una valutazione indipendente della capacità della Banca di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi agli strumenti finanziari di volta in volta emessi.																		

Sezione C – Strumenti Finanziari

C.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari.	<p>Le Obbligazioni Subordinate [a Tasso Fisso / a Tasso Variabile] sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che danno diritto al rimborso alla Data di Scadenza di un importo pari al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile) unitamente alla corresponsione di interessi determinati a seconda della tipologia di Obbligazioni, salvo quanto previsto dalla Direttiva n. 2014/59/UE (c.d. BRRD; recepita, nel nostro ordinamento, dal Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015 e dal Decreto Legislativo n. 181 del 16 novembre 2015) in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del c.d. "<i>bail-in</i>" e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi bancarie ivi previsti.</p> <p>Il Programma di Offerta prevede l'emissione delle seguenti tipologie di Obbligazioni: Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso e Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Variabile.</p> <p>Le Obbligazioni sono contraddistinte dal codice ISIN [●].</p>
C.2 Valuta di emissione degli strumenti finanziari.	Le Obbligazioni sono emesse in Euro.

<p>C.5 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.</p>	<p>Non vi sono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta derivanti dalle condizioni del Programma stesso.</p> <p>Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "<i>Securities Act</i>") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "<i>Public Offers of Securities Regulations 1995</i>" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".</p>			
<p>C.8 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari e <i>ranking</i> delle Obbligazioni.</p>	<p>Diritti connessi agli strumenti finanziari.</p> <p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto al rimborso del capitale nonché il diritto alla percezione degli interessi alle scadenze convenute, salvo quanto previsto dalla Direttiva n. 2014/59/UE (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del c.d. "<i>bail-in</i>" e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi bancarie ivi previsti.</p> <p>Le Obbligazioni Subordinate sono passività subordinate di tipo Tier 2 (strumenti di Classe 2) ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 67 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante l'applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e delle Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"), Parte II, Capitolo I (la "Circolare n. 285"), in entrambi i casi come di volta in volta modificati.</p> <p>Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita. Il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non saranno assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie in tal senso. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p> <p>Il Prestito Obbligazionario e le relative Obbligazioni sono disciplinati dalle disposizioni della Nota Informativa e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.</p> <p>Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.</p>			
<p><i>Ranking</i> delle Obbligazioni.</p>	<p>In caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa come disciplinata dal TUB), fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del c.d. "<i>bail-in</i>" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate per capitale e interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati, <i>pari passu</i> con le obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione e prima di quelli con maggiore grado di subordinazione, ivi inclusi, in tale ultimo caso, i portatori di azioni dell'Emittente e di strumenti di capitale di Classe 1 / Tier 1 dell'Emittente. È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni Subordinate, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni Subordinate. A fini meramente esplicativi e non esaustivi, si riporta di seguito uno schema che illustra la suddivisione delle principali categorie di strumenti rappresentativi e non rappresentativi di capitale emessi dalle banche, in funzione del grado di subordinazione degli stessi; in tale contesto, per "debiti privilegiati" si intende la categoria di strumenti con minore grado di subordinazione laddove, invece, gli strumenti del capitale di Classe 1 (<i>Tier 1</i>) sono quelli con maggiore grado di subordinazione.</p> <table border="1" data-bbox="496 1783 1441 2045"> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>Capitale di Classe 1 / Tier 1 (*) nelle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capitale Primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 Capital, CET1</i>) - Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1 Capital, AT1</i>) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>Capitale di Classe 2 / Tier 2 (*) (ivi incluse le Obbligazioni Subordinate non assistite da privilegio o garanzia)</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>Debiti ordinari non subordinati (tra cui le obbligazionari <i>senior</i>)</p> </td> </tr> </table>	<p>Capitale di Classe 1 / Tier 1 (*) nelle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capitale Primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 Capital, CET1</i>) - Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1 Capital, AT1</i>) 	<p>Capitale di Classe 2 / Tier 2 (*) (ivi incluse le Obbligazioni Subordinate non assistite da privilegio o garanzia)</p>	<p>Debiti ordinari non subordinati (tra cui le obbligazionari <i>senior</i>)</p>
<p>Capitale di Classe 1 / Tier 1 (*) nelle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capitale Primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 Capital, CET1</i>) - Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1 Capital, AT1</i>) 				
<p>Capitale di Classe 2 / Tier 2 (*) (ivi incluse le Obbligazioni Subordinate non assistite da privilegio o garanzia)</p>				
<p>Debiti ordinari non subordinati (tra cui le obbligazionari <i>senior</i>)</p>				

		Debiti privilegiati (assistiti da garanzia)
		(*) Il Capitale di Classe 1 (<i>Tier 1</i>) e il Capitale di Classe 2 (<i>Tier 2</i>) sono classificati come “Fondi Propri”.
C.9 Caratteristiche che dei titoli offerti.	Tasso di interesse nominale o, qualora il tasso non sia fisso, descrizione del sottostante sul quale è basato.	<p>[Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso. Le Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso danno diritto al pagamento di interessi periodici in ragione di un tasso di interesse fisso, predeterminato e costante. Il tasso di interesse annuo nominale lordo delle Obbligazioni è pari al [●]%. Il tasso di interesse annuo nominale netto delle Obbligazioni è pari al [●]%.]</p> <p>[Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile. Le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile danno diritto al pagamento di interessi periodici, calcolati applicando al Valore Nominale Unitario di ciascuna Obbligazione il valore del Parametro di Indicizzazione maggiorato di un Margine pari a [●]. [Per la prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione, il tasso di interesse nominale lordo annuo delle Obbligazioni, espresso in termini di percentuale, da applicarsi sul Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni, è pari al [●]% ed è indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto].</p> <p>Il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile è il tasso EURIBOR (<i>Euro Interbank Offered Rate</i>), rilevato a cura della FBE (<i>Banking Federation of the European Union</i>) e dell’ACI (tramite <i>The Financial Markets Association</i>), e rilevato dall’Agente di Calcolo, sulla base della pubblicazione sul circuito <i>Telerate</i> alla pagina 248, sulla pagina EURIBOR01 sul circuito Reuters (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) o sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o, in mancanza, altra fonte di equipollente ufficialità.</p>
	Data di godimento e scadenza degli interessi.	<p>[Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso / Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile] La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la “Data di Godimento”) è [●]. Il pagamento degli interessi maturati dalle Obbligazioni avverrà in via posticipata con periodicità [annuale / semestrale / trimestrale], alle date di pagamento [●] (le “Date di Pagamento”).</p> <p>La base per il calcolo (la “Base di Calcolo”), la convenzione di calcolo (la “Convenzione di Calcolo”) e la data di emissione delle Obbligazioni (la “Data di Emissione”) sono [●].</p>
	Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso.	<p>La data a partire dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere di interessi (la “Data di Scadenza”) è [●].</p> <p>Le Obbligazioni (salvo il caso in cui siano previamente riacquistate ed annullate dall’Emittente) saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.</p> <p>Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente dall’Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, in corrispondenza con ogni Data di Pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l’esclusione dai Fondi Propri oppure una riclassificazione come Fondi Propri di qualità inferiore (c.d. “evento regolamentare”) e a condizione che (i) l’Autorità di Vigilanza consideri tale variazione sufficientemente certa e (ii) l’Emittente dimostri, con piena soddisfazione dell’Autorità di Vigilanza, che la riclassificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione. Ai sensi di quanto previsto nelle applicabili disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali, ivi incluso l’Art. 78, comma 4, del CRR, il rimborso anticipato delle Obbligazioni Subordinate da parte dell’Emittente è, quindi, in ogni caso, soggetto ad autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza su istanza dell’Emittente.</p> <p>L’esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà comunicato ai possessori delle Obbligazioni mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Emittente con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.</p> <p>In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, le Obbligazioni saranno rimborsate mediante il pagamento di un ammontare pari al 100% del loro valore nominale iniziale.</p> <p>In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, le cedole pagabili alle Date di Pagamento successive alla data di rimborso anticipato non saranno corrisposte ed il portatore non potrà vantare alcun diritto in relazione ad esse.</p>
	Indicazione del tasso di rendimento.	<p>Il rendimento effettivo annuo calcolato con il metodo del Tasso Interno di Rendimento a scadenza detto TIR (o IRR, acronimo dall’inglese <i>Internal Rate of Return</i>) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del Prezzo di Emissione, è pari al lordo [●] e al netto dell’effetto fiscale [●].</p> <p>Il TIR rappresenta quel tasso effettivo annuo che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di sottoscrizione dell’Obbligazione stessa. Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell’ipotesi di assenza di eventi di credito dell’Emittente.</p> <p>[Per le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile il tasso di rendimento effettivo su base annua è calcolato ipotizzando la costanza del valore del Parametro di Indicizzazione rilevato alla data [●].]</p>
	Nome del rappresentante dei detentori	Non applicabile. Ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico Bancario, per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei portatori dei medesimi.

	dei titoli di debito.	
C.10	Descrizione della componente derivativa.	<p>[<i>Obbligazioni a Tasso Fisso</i>]. [Non applicabile. Le Obbligazioni a Tasso Fisso non prevedono una componente derivativa.]</p> <p>[<i>Obbligazioni a Tasso Variabile</i>] Non applicabile. Le Obbligazioni a Tasso Variabile non prevedono una componente derivativa.</p> <p>Si precisa, tuttavia, che le Obbligazioni prevedono una facoltà di rimborso anticipato nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai Fondi Propri oppure una riclassificazione come Fondi Propri di qualità inferiore (c.d. "evento regolamentare").</p>
C.11	Mercato di quotazione delle Obbligazioni.	<p>Alla Data del Prospetto di Base non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato, né presso alcun sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico.</p> <p>[L'Emittente non assume alcun impegno di riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza su richiesta dell'investitore o di agire quale intermediario nelle operazioni sul mercato secondario.]</p> <p>[<i>oppure</i>] [L'Emittente si impegna a riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza, fatta salva la preventiva autorizzazione all'acquisto da parte dell'Autorità di Vigilanza.]</p> <p>Le Obbligazioni riacquistate dall'Emittente potranno essere annullate dal medesimo.</p>

Sezione D – Rischi

D.2	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente.	<p>FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE</p> <p>Rischio relativo all'assenza del <i>credit spread</i>. Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che, per l'Emittente, non è possibile determinare un valore di <i>credit spread</i> (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione <i>plain vanilla</i> di propria emissione e il tasso <i>Interest Rate Swap</i> su durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente.</p> <p>Rischio di credito e rischi connessi al deterioramento della qualità del credito. Il credito rappresenta la componente più rilevante dell'attività del Gruppo ed il rischio di credito costituisce la fonte di rischiosità più significativa per l'attività del Gruppo. Il rischio di credito rappresenta la perdita potenziale derivante da variazioni nella capacità reddituale e patrimoniale della clientela, intervenute successivamente all'erogazione dei finanziamenti da parte del Gruppo, tali da non consentire alla clientela di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.</p> <p>Rischi connessi alla situazione patrimoniale. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del <i>funding</i>, mina la solidità della Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria della Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.</p> <p>Si segnala che, in data 14 agosto 2015, la Banca ha comunicato, ex art. 13, comma 2, Regolamento Emittenti, i risultati definitivi dell'Aumento di Capitale. In seguito all'offerta in opzione ed all'esercizio del diritto di prelazione sono state sottoscritte tutte le n. 14.928.745 Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 199.298.745,75 (di cui Euro 77.032.324,20 a titolo di capitale ed Euro 122.266.421,55 a titolo di sovrapprezzo). Il pagamento e la consegna delle Azioni sottoscritte in opzione e in prelazione è stato effettuato in data e con valuta 27 agosto 2015. Il capitale sociale della Banca è passato da 231.335.395,56 Euro a 308.367.719,76 Euro, suddiviso in n. 59.761.186 azioni da nominali Euro 5,16 ciascuna. In data 9 settembre 2015 è stata effettuata presso il Registro delle Imprese di Asti l'iscrizione dell'attestazione ex art. 2444 cod. civ.</p> <p>In conformità alle previsioni normative europee (CRD IV e <i>Guidelines EBA on common SREP</i>), la Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), sta applicando a tutti gli intermediari bancari vigilati coefficienti vincolanti, anche superiori ai limiti minimi normativamente previsti. In data 26 agosto 2015, con nota n. 0898787/15, la Banca d'Italia ha comunicato all'Emittente l'avvio del procedimento, che si concluderà entro il termine di 90 (novanta) giorni con l'emanazione del relativo provvedimento. I <i>ratios</i> patrimoniali del Gruppo alla data del 30 giugno 2015 risultavano superiori ai coefficienti vincolanti comunicati a tale data da Banca d'Italia nella citata nota.</p> <p>Rischi connessi all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico sull'andamento del Gruppo. I risultati, la capacità reddituale e la stabilità del Gruppo sono influenzati dal contesto macroeconomico e dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dall'andamento e dalle prospettive di crescita delle aree economiche in cui il Gruppo opera. L'utile degli esercizi 2014, 2013 e 2012 ammonta rispettivamente a 64.915 migliaia di Euro, 197.194 migliaia di Euro e 28.764 migliaia di Euro. I principali fenomeni che hanno influenzato l'andamento dei tre esercizi sono stati: (i) l'inclusione dei saldi economici di Biverbanca a partire dal 1° gennaio 2013 e (ii) la contabilizzazione, nell'esercizio 2013, della rivalutazione della partecipazione detenuta in Banca d'Italia, pari a 190,2 milioni di Euro (163,4 milioni di Euro al netto delle imposte).</p> <p>L'utile del primo semestre 2015 ammonta a 41.821 migliaia di Euro e si presenta quindi in</p>
-----	---	--

sensibile incremento rispetto al dato registrato nella prima metà del 2014 (34.254 migliaia di Euro). I principali fenomeni che hanno influenzato tale dinamica sono stati: (i) la riduzione del contributo del portafoglio titoli di proprietà, per quanto riguarda sia il margine di interesse, aspetto che riflette l'andamento dei rendimenti di mercato, sia i realizzi di plusvalenze da cessione; (ii) la rilevante contrazione registrata dalle rettifiche nette di valore per deterioramento di crediti, malgrado il persistere della sfavorevole congiuntura economica; (iii) la forte riduzione dei costi operativi, che beneficiano degli effetti dell'adesione al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", i cui oneri economici sono stati invece contabilizzati nel primo semestre 2014; (iv) il minor carico fiscale del primo semestre 2015 rispetto al corrispondente periodo del 2014, nel quale era stata contabilizzata la tassazione addizionale sulla valutazione delle nuove quote delle partecipazioni in Banca d'Italia, aspetto già richiamato nella precedente sezione relativa all'andamento dell'utile netto degli anni 2014, 2013 e 2012.

Si segnala che in data 22 giugno 2015 è avvenuto il pagamento, da parte di Banca CR Asti a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS"), dell'integrazione differita del prezzo, pari ad Euro 57,6 milioni circa, derivante dall'acquisizione del controllo di Biverbanca perfezionatasi in data 28 dicembre 2012. Ai termini degli accordi contrattuali stipulati con BMPS, l'integrazione differita del prezzo dovuta da Banca CR Asti è stata calcolata sulla base dell'incremento del valore computabile della partecipazione Banca d'Italia nel bilancio Biverbanca, ridotto di ogni costo e onere sopportato per la rivalutazione e la computazione di tale partecipazione. Si precisa che il suddetto pagamento nei confronti di BMPS, sebbene effettuato nel primo semestre 2015, era già stato contabilizzato nell'esercizio precedente figurando come passività nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 (tra i "Debiti verso banche" alla voce "Altri debiti"). Pertanto tale onere è stato completamente imputato nell'esercizio 2014 e quindi non vi saranno ripercussioni negli esercizi successivi connessi a tale onere.

Rischi connessi all'operazione di acquisizione di Pitagora. A seguito del perfezionamento dell'acquisizione (l'"Acquisizione Pitagora") da parte di Banca CR Asti del 65% del capitale sociale (la "Partecipazione Pitagora") di Pitagora S.p.A. ("Pitagora"), detenuta da Pitagora 1936 S.p.A. ("Pitagora 1936"), avvenuto in data 1° ottobre 2015 (la "Data di Esecuzione"), la Banca è esposta ai rischi tipici connessi all'esecuzione di un'operazione straordinaria di acquisizione di una partecipazione di controllo in un intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). Prima dell'Acquisizione Pitagora la Banca deteneva una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Pitagora; in seguito all'Acquisizione Pitagora, la Banca è divenuta titolare di azioni rappresentanti il 70% del capitale sociale di Pitagora. La rimanente parte del capitale sociale di Pitagora è detenuta da Pitagora 1936 (13,98% del capitale sociale) e da circa 25 azionisti (alcuni dei quali *manager* di Pitagora), nessuno di essi con una partecipazione al capitale sociale di Pitagora superiore al 5%. Il prezzo di acquisto, corrisposto da Banca CR Asti a Pitagora 1936 per la compravendita della Partecipazione Pitagora alla Data di Esecuzione, è stato pari a 35,5 milioni di Euro circa e non è soggetto ad aggiustamenti. Alla Data di Esecuzione l'Emittente, da una parte, e Massimo Sanson (tramite il veicolo Bonino 1934 S.r.l.) e Pitagora 1936, dall'altra parte, hanno stipulato un patto parasociale volto a disciplinare le regole di *governance* di Pitagora, i limiti alla circolazione delle partecipazioni detenute dalle parti e le modalità di risoluzione di eventuali controversie gestionali. È inoltre previsto, negli accordi ancillari all'Acquisizione Pitagora, un diritto di vendita (c.d. opzione *put*) avente ad oggetto la partecipazione residua in Pitagora detenuta da Pitagora 1936 (pari al 13,98% del capitale sociale) ad un prezzo pari al *fair market value* della partecipazione, esercitabile da Pitagora 1936 e Massimo Sanson al ricorrere di alcune cause rilevanti che determinino la cessazione o le dimissioni di Massimo Sanson dalla carica di Amministratore Delegato (*i.e.* morte, inabilità permanente, revoca senza giusta causa o senza giustificati motivi soggettivi, e, qualora, in previsione della naturale scadenza dell'accordo di *management* che leggerà Massimo Sanson e Pitagora, CR Asti ritenga di non proporre il rinnovo del rapporto a Massimo Sanson per un ulteriore periodo triennale alle medesime condizioni e le parti non trovino diverso accordo).

Rischi connessi all'operazione di acquisizione di Biverbanca e alle perdite di valore relative all'avviamento. In data 22 giugno 2015, ai termini degli accordi contrattuali, è avvenuto il pagamento, da parte di Banca CR Asti a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dell'integrazione differita del prezzo, pari ad Euro 57,6 milioni circa, derivante dall'acquisizione del controllo di Biverbanca perfezionatasi in data 28 dicembre 2012.

Rischio connesso al trattamento contabile della partecipazione detenuta in Banca d'Italia. L'Emittente deteneva, al 31 dicembre 2013, n. 2.800 quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, rappresentative dello 0,93% del capitale della stessa Banca d'Italia, classificate nel comparto delle "Attività finanziarie disponibili per la vendita" e iscritte a bilancio al valore contabile di Euro 70 milioni. La controllata Biverbanca deteneva inoltre, al 31 dicembre 2013, n. 6.300 quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, rappresentative del 2,10% del capitale della stessa Banca d'Italia, classificate nel comparto delle "Attività finanziarie disponibili per la vendita" e iscritte a bilancio al valore contabile di Euro 157 milioni. I recenti interventi normativi hanno portato a mutare radicalmente la fisionomia dei titoli rappresentativi delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, cambiando strutturalmente i diritti patrimoniali ed

amministrativi ad essi connessi e, dunque, mutando la natura stessa dei titoli oltre che il relativo profilo rischio-rendimento, come evidenziato anche da pareri professionali diffusi da associazioni di categoria. Si segnala che, essendo attualmente in corso approfondimenti da parte di diverse autorità nazionali e internazionali in merito all'applicazione degli IAS/IFRS alla transazione, potrebbe emergere una differente interpretazione dei principi contabili rispetto all'approccio adottato.

Rischi connessi all'andamento dei tassi di interesse in relazione al portafoglio bancario. Una riduzione dei tassi di interesse avrebbe un effetto negativo sullo spread tra tassi attivi e tassi passivi, con conseguente deterioramento del margine di interesse. In particolare, il continuato protrarsi di uno scenario con tassi di interesse particolarmente bassi, combinato con la situazione di incertezza che determina un peggioramento delle condizioni sui mercati della raccolta, potrebbe comportare effetti negativi sul margine di interesse nonché sul valore delle attività e delle passività detenute dal Gruppo.

Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano e alla crisi del debito dell'Eurozona. Il Gruppo risulta esposto nei confronti di governi o altri enti pubblici dei maggiori Paesi europei. Il contesto economico nazionale ed europeo è stato caratterizzato dalla crisi del debito sovrano, conseguente alla crisi del sistema finanziario globale dei precedenti anni. Tra le maggiori tensioni rilevate negli ultimi anni si evidenziano, in particolare, quelle manifestatesi nei confronti di Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Irlanda e della stessa Italia. In tale contesto, si sono più volte sollevate incertezze circa la stabilità dell'Unione Monetaria Europea, con l'ipotesi paventata di uscita di singoli Paesi da tale unione con il possibile ritorno alle valute locali.

Rischio di leva finanziaria eccessiva. Il rischio di leva finanziaria eccessiva, introdotto a seguito del recepimento della normativa Basilea 3, consiste nel rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

Rischio di liquidità. Il rischio di liquidità è il rischio che il Gruppo non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza e ricomprende la possibilità che l'impresa non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (c.d. *funding liquidity risk*) e/o dell'incapacità di liquidare le attività sul mercato (c.d. *market liquidity risk*) per l'esistenza di eventuali limiti allo smobilizzo. Nell'ambito del rischio di liquidità si annovera anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista e/o incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività. Le principali fonti del rischio di liquidità del Gruppo sono riconducibili all'attività caratteristica di raccolta del risparmio e di erogazione del credito. Questa situazione potrebbe insorgere anche a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente e connesse all'intero sistema bancario. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento del Gruppo e limitare il suo accesso ad alcune sue tradizionali fonti di liquidità. In particolare, i risultati del Gruppo sono condizionati dalla capacità dello stesso di continuare a finanziare i propri impieghi prevalentemente attraverso la raccolta diretta dalla clientela. Se in futuro il ricorso a tale forma di finanziamento dovesse ridursi, la Banca e/o Biverbanca dovrebbero ricorrere ad un incremento nella raccolta attraverso fonti più onerose, quali, ad esempio, il mercato interbancario o il mercato delle euro-obbligazioni. L'incidenza della raccolta diretta dalla clientela sul totale della raccolta diversa dalla raccolta da banche è pari, per il Gruppo, al 63,87% al 30 giugno 2015; ed è pari al 63,15% al 31 dicembre 2014, al 61,94% al 31 dicembre 2013 e al 60,65% al 31 dicembre 2012.

Rischio di concentrazione degli impieghi. Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. Il Gruppo quantifica tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo criteri regolamentari previsti dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale (c.d. grandi rischi). Le disposizioni di Vigilanza definiscono "grande rischio" l'esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca.

Rischi di mercato. Con il termine rischi di mercato si identificano i rischi connessi agli effetti sul flusso reddituale e sul valore economico del Gruppo delle variazioni inattese del livello dei tassi di interesse e di cambio, dei prezzi azionari e delle merci, nonché della relativa volatilità attesa. Per un intermediario finanziario, i rischi di mercato rappresentano una componente centrale del più generale rischio economico, ovvero del rischio connesso alla possibilità che il risultato economico prodotto si discosti dalle aspettative degli azionisti e del *management*.

Rischi operativi. Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti da inadeguatezze, malfunzionamenti o carenze nei processi interni, nelle risorse umane, nei sistemi oppure dovute ad eventi esterni. Le fonti di manifestazione del rischio operativo includono la clientela, i prodotti e le prassi operative (perdite insorte per inadempienze relative ad obblighi professionali verso specifici clienti), la frode esterna, l'esecuzione e la gestione dei processi, il rapporto di impiego e la sicurezza sul lavoro, i danni o le perdite di beni materiali e la frode interna. Al 30 giugno 2015, l'ammontare dei Fondi Propri necessari alla copertura del rischio operativo, calcolato ai sensi delle

applicabili disposizioni di vigilanza per le banche, era pari ad Euro 49,9 milioni, corrispondenti in termini percentuali al 5,47% del totale dei Fondi Propri del Gruppo. Si segnala, inoltre, che, in data 30 settembre 2015 in relazione all'acquisizione della partecipazione di controllo in Pitagora S.p.A., Banca d'Italia ha raccomandato all'Emittente la necessità di adeguare il sistema dei controlli interni alla più complessa realtà operativa del Gruppo a seguito dell'acquisizione della suddetta partecipazione di controllo.

Rischi connessi all'ispezione di Banca d'Italia presso Biverbanca. In data 1° ottobre 2014 Banca d'Italia ha avviato una "Ispezione ai sensi delle disposizioni in materia bancaria e finanziaria" presso Biverbanca, che si è conclusa in data 17 dicembre 2014. L'accertamento ha fatto emergere "risultanze parzialmente favorevoli"; tale giudizio corrisponde al 3° livello sui 6 complessivi utilizzati da Banca d'Italia nella valutazione degli istituti di credito sottoposti ad ispezione. Sono stati indicati alcuni profili che richiedono interventi in materia di governo e controllo, rischio di credito, rischi operativi e di reputazione e antiriciclaggio. Non sono state irrogate sanzioni da parte dell'autorità di vigilanza. In particolare, Banca d'Italia ha indicato i seguenti settori di intervento: (i) governo e controllo: proseguimento del recupero della produttività e dell'efficienza operativa e superare la conflittualità all'interno dell'organo amministrativo tra i consiglieri eletti dai due azionisti di maggioranza; (ii) rischi di credito: monitoraggio più efficace del credito, riducendo le aree di manualità nella gestione degli eventi; (iii) rischi operativi e di reputazione: miglioramento dei controlli sui processi amministrativo-contabili; e (iv) antiriciclaggio: proseguimento del rafforzamento dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007.

Rischi connessi alla diluizione del ROE ed alla volatilità delle fonti di reddito. Il ROE del Gruppo al 30 giugno 2015 è stato pari all'11,11% (calcolato come rapporto tra utile dell'esercizio e mezzi propri all'inizio dell'esercizio di riferimento). Rischi principalmente connessi ad un assottigliarsi dei differenziali sui tassi, a una contrazione nella dinamica di crescita degli impieghi, al peggioramento della qualità dell'attivo ed all'incremento dei crediti in sofferenza, alla riduzione delle masse trattate e/o dei margini unitari commissionali attinenti ai servizi prestati, a un peggioramento delle performances del portafoglio titoli, a una crescita dei costi disallineata rispetto a quella dei ricavi, potrebbero inoltre incidere negativamente sui risultati reddituali.

Rischi connessi alla dipendenza per la fornitura delle procedure informatiche. Il Gruppo ha affidato in *outsourcing* alla società Cedacri (primario operatore in Italia nei servizi informatici per il mondo bancario e le istituzioni finanziarie) la gestione delle procedure informatiche, basate su una piattaforma operativa fornita e gestita direttamente dalla stessa Cedacri. Di conseguenza, si configura un rapporto di dipendenza. La Banca detiene una partecipazione pari a circa il 7,86% del capitale sociale di Cedacri.

Rischi connessi alle operazioni di cartolarizzazione. A partire dal 2005, la Banca ha effettuato n. 6 operazioni di cartolarizzazione di mutui in *bonis*. Le attività conferite nelle diverse operazioni sono mantenute nello stato patrimoniale della Banca e continuano ad essere oggetto di valutazione nella loro interezza. Nel mese di aprile 2014 si è provveduto alla chiusura dell'operazione n. 4 (decartolarizzazione) con annullamento dei relativi titoli obbligazionari e riacquisto dei mutui al valore nominale residuo. Dal punto di vista dei rischi connessi alle operazioni suddette, dal momento che le attività cedute alla società veicolo non sono state cancellate dal bilancio della Banca, il rischio relativo a tali operazioni è già rappresentato in bilancio con riferimento ai crediti che, seppur ceduti, continuano ad essere oggetto di valutazione nella loro interezza. Alla Data del Prospetto di Base si segnala la chiusura della settima operazione di cartolarizzazione realizzata attraverso la società veicolo Asti Group RMBS S.r.l. (*special purpose vehicle*). Si tratta della prima operazione c.d. "*multi originator*" in quanto caratterizzata dalla cessione di crediti posseduti da entrambe le banche del Gruppo (*i.e.* Banca CR Asti e Biverbanca). Il valore nominale dei titoli emessi ed interamente sottoscritti dalle 2 banche del Gruppo è pari ad Euro 553.400.000,00, suddiviso tra la classe *senior*, per un importo pari ad Euro 456.600.000,00, e la classe *junior*, per un importo pari ad Euro 96.800.000,00.

Rischi connessi a contenziosi pendenti nei confronti del Gruppo. Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo è parte in alcuni procedimenti giudiziari. Il contenzioso in essere è stato debitamente analizzato sia dalla Banca che da Biverbanca che, alla luce di tali analisi, hanno effettuato accantonamenti in bilancio in misura ritenuta appropriata alle circostanze e ne hanno dato menzione nella rispettiva nota integrativa al bilancio, ove ritenuto opportuno, secondo i corretti principi contabili. Nonostante a fronte dei rischi operativi e delle controversie legali siano stanziati appositi fondi, non può essere escluso che gli accantonamenti effettuati possano risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese ed alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti e che, quindi, un esito sfavorevole al Gruppo di uno o più procedimenti giudiziari possa determinare un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo medesimo. Al 30 giugno 2015, il Gruppo ha determinato (i) in Euro 3,4 milioni circa l'ammontare del "fondo controversie legali" a fronte di *petita* complessivi per Euro 12 milioni circa e (ii) in Euro 225 mila circa l'ammontare del "fondo rischi per revocatorie fallimentari" a fronte di *petita* complessivi di Euro 373 mila circa. Tali appostamenti, costituiti secondo criteri prudenziali e periodicamente aggiornati, sono stati determinati seguendo la metodologia prevista dagli IFRS di riferimento con il supporto delle

valutazioni effettuate dagli amministratori sulla base delle informazioni a quel momento disponibili.

Rischio connesso al richiamo di informativa espresso dalla Società di Revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. La Società di Revisione ha emesso la relazione di revisione al bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 rilasciando un giudizio senza rilievi, ma con il seguente richiamo di informativa: "A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo che nella relazione sulla gestione, al paragrafo "Andamento reddituale" e, nella Parte A.2 della nota integrativa, al paragrafo "Altre Informazioni - D) Nuove quote di partecipazione in Banca d'Italia", gli amministratori hanno illustrato il trattamento contabile adottato per le quote di partecipazione detenute in Banca d'Italia, a seguito dell'operazione di aumento di capitale gratuito con assegnazione di nuove quote, da quest'ultima deliberato per effetto del D.Lgs. 133/2013; tale trattamento contabile ha determinato un beneficio sull'utile netto consolidato dell'esercizio 2013 pari a 163,4 milioni di Euro". Tale richiamo è correlato alla modalità di rilevazione della rivalutazione dell'interessenza detenuta in Banca d'Italia, che potrebbe essere ritenuta non corretta. A tal riguardo, si segnala che è stato avviato un esame da parte della Commissione europea volto a verificare se l'operazione possa configurarsi come una forma di "aiuto di stato" a favore degli istituti bancari italiani. In particolare, l'interessenza detenuta in Banca d'Italia, pari a 163.426 migliaia di Euro (al lordo dell'effetto fiscale), potrebbe essere contabilizzata in contropartita di una specifica riserva patrimoniale, anziché come plusvalenza di conto economico. In caso di valutazione a patrimonio netto, l'utile netto consolidato dell'esercizio 2013 sarebbe risultato pari a circa 33.768 migliaia di Euro.

Rischio di assenza di rating. L'Emittente non ha fatto richiesta ed è privo di rating e non esiste pertanto una valutazione indipendente della capacità della Banca di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi agli Strumenti Finanziari di volta in volta emessi.

Rischi connessi alla non comparabilità dei dati finanziari inclusi nel Prospetto Informativo. Si precisa che in data 28 dicembre 2012 Banca CR Asti ha acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. n. 75.258.793 azioni ordinarie di Biverbanca, complessivamente rappresentative del 60,42% del capitale sociale della medesima. Pertanto, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 include i saldi di Biverbanca solo con riferimento allo stato patrimoniale, e non con riferimento al conto economico e al rendiconto finanziario. L'inclusione dei saldi di Biverbanca è avvenuto, come previsto dai principi contabili di riferimento, dal momento in cui Banca CR Asti ha acquisito il controllo della stessa. I dati economici e dei flussi di cassa dell'esercizio 2012 inclusi nel presente Prospetto risultano pertanto non comparabili con i dati economici e dei flussi di cassa relativi all'esercizio 2013 e 2014.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L'EMITTENTE

Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario. L'esercizio dell'attività bancaria è soggetto ad un'ampia e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca d'Italia, CONSOB ed IVASS). Inoltre, pur non essendo le azioni dell'Emittente quotate in un mercato regolamentato, lo stesso, in qualità di "emittente titoli diffusi" è chiamato al rispetto di ulteriori disposizioni emanate dalla CONSOB. Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzione della prassi. Eventuali variazioni della normativa, o anche delle relative modalità di applicazione, nonché l'eventualità che il Gruppo non riesca ad assicurare il rispetto delle normative applicabili, potrebbero influenzare le attività, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo, nonché i prodotti e i servizi offerti dal Gruppo. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, il Gruppo è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). Tenendo conto, altresì, della propria natura di impresa, si ha riguardo anche ai contenuti della legislazione giuslavoristica, in materia di sicurezza sul lavoro e di *privacy*. In aggiunta, va messo in evidenza come la fase di forte e prolungata crisi dei mercati abbia determinato l'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali, in particolare, in tema di patrimonializzazione delle banche: a partire dall'1° gennaio 2014 sono, infatti, entrate in vigore le regole discendenti dai c.d. accordi di Basilea 3, che, inter alia, impongono un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi e l'implementazione di nuove *policy* in tema di gestione del rischio di liquidità e della leva finanziaria negli istituti bancari. Tale disciplina è stata recepita nell'ordinamento europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche ("Capital Requirements Regulation" – CRR) e dalla Direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale ("Capital Requirements Directive" – CRD IV) del 26 giugno 2013. Inoltre, il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*). La BRRD prevede la costituzione di un fondo di risoluzione unico finanziato mediante contributi versati *ex-ante* dalle banche, che potrà essere utilizzato dalle Autorità di Vigilanza per finanziare la risoluzione delle crisi bancarie. Non essendo ancora completato il quadro giuridico di riferimento, non è possibile determinare con esattezza

	<p>l'ammontare dei contributi che dovrà versare l'Emittente in relazione ai fondi previsti dalla BRRD.</p> <p>Rischi connessi alla concorrenza nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Il Gruppo è soggetto ai rischi derivanti dalla concorrenza propria del settore bancario, finanziario ed assicurativo ed in particolare alla concorrenza di numerose banche ed intermediari concorrenti. Infatti, il Gruppo si trova a operare in un mercato complesso e competitivo nel quale operano altri istituti finanziari nazionali e internazionali che offrono prodotti con caratteristiche simili a quelli offerti dalla Banca e dal Gruppo. Il settore dei servizi bancari, finanziari e assicurativi è molto competitivo e ha attraversato un momento di consolidamento conseguente ai processi di aggregazione che hanno coinvolto gruppi di grandi dimensioni imponendo economie di scala sempre più ampie. In particolare, nell'ambito della sua dimensione interregionale, l'attività del Gruppo è fortemente concentrata nella regione Piemonte nella quale svolge la quasi totalità della propria attività e mercato di riferimento del Gruppo, nella quale è anche avvertita la concorrenza di altre banche locali e di banche di credito cooperativo, con particolare riferimento alle attività bancarie rivolte ai privati e alle piccole e medie imprese.</p> <p>Rischi connessi alla congiuntura dell'economia nazionale e rischi connessi all'andamento dell'economia locale. La situazione patrimoniale e i risultati di esercizio dell'Emittente, possono essere influenzati anche dall'andamento generale dell'economia e dei mercati finanziari, con particolare riguardo alla dinamica congiunturale e al livello e alla struttura dei tassi di interesse. In particolare, il perdurare della situazione di recessione economica nazionale e internazionale potrebbe avere riflessi negativi sulla capacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti e determinare, conseguentemente, un peggioramento della qualità dell'attivo dell'Emittente. Tale situazione potrebbe determinare un incremento degli accantonamenti come conseguenza dell'aumento dei crediti non <i>performing</i> e del deterioramento delle condizioni economiche con effetti negativi sui risultati economici, finanziari e patrimoniali dell'Emittente.</p> <p>Rischi connessi alla riduzione del supporto alla liquidità del sistema. La riduzione della liquidità a disposizione degli operatori a seguito della crisi economica e, più recentemente, la crescita delle tensioni legate al debito sovrano di alcuni paesi, insieme all'innalzamento dei requisiti patrimoniali previsti dal Regolamento CRR, hanno richiesto lo sviluppo di articolate iniziative a supporto del sistema creditizio che hanno visto direttamente coinvolti sia Stati (attraverso l'intervento diretto nel capitale di alcune banche) sia Istituti Centrali (attraverso operazioni di rifinanziamento dietro presentazione di idonei titoli in garanzia). Il 7 novembre 2013, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di continuare a condurre le operazioni di rifinanziamento principali, le operazioni di rifinanziamento con scadenza speciale e le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine mediante aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi richiesti, finché ciò sarà necessario e comunque sino al mese di dicembre 2016. Nel corso del mese di giugno 2014, la BCE ha disposto una ulteriore riduzione dei tassi di <i>policy</i>, del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e di quello sui depositi overnight (rispettivamente allo 0,05%, allo 0,30% ed a -0,20%), confermando l'elevato livello di attenzione in materia di andamenti economici e mercati monetari e ribadendo l'intenzione di intervenire con prontezza in presenza di prolungati periodi di recessione.</p>
<p>D.3 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari.</p>	<p>Si riporta una sintesi dei fattori di rischio (riportati per esteso nella Nota Informativa) relativi alle Obbligazioni oggetto dell'offerta:</p> <p>FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI</p> <p><u>Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni Subordinate</u></p> <p>Rischio di credito per il sottoscrittore. Sottoscrivendo le Obbligazioni Subordinate oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.</p> <p>Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale. In caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali nonché in caso di sottoposizione allo strumento del "bail-in" ovvero di riduzione o conversione delle Obbligazioni Subordinate in azioni, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.</p> <p>Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate ai sensi della Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse</p>

stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti Decreti Legislativi attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del c.d. “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dall’Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*”, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*” gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo e gli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In applicazione dello strumento del “*bail-in*” le Autorità dovranno tener conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (*Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (*Tier 2 Instruments*), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel Capitale Primario di Classe 1, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (*Tier 2 Instruments*), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (*senior*).

Inoltre, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di Classe 1 e Classe 2, tra cui rientrano le Obbligazioni Subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l’ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall’adozione di una o più misure di risoluzione, fra cui il “*bail-in*” sopra descritto. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l’intervento di soggetto privati o l’amministrazione straordinaria) che permettano di superare tali situazioni in tempi adeguati. Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessioni di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; (ii) cessioni di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessioni di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli “aiuti di Stato” (a riguardo, cfr. il fattore di rischio denominato “*Rischio connesso con l’eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato Italiano dell’autorizzazione alla concessione di “aiuti di Stato”*”).

Rischio connesso alla subordinazione dei titoli. Le Obbligazioni Subordinate costituiscono “passività subordinate” dell’Emittente di tipo Tier 2 (strumenti di Classe 2) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013 e nella Circolare di Banca d’Italia n. 285, come di volta in volta modificati. Al riguardo, oltre a quanto indicato nel precedente “*Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate ai sensi della Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi*” si evidenzia che, in caso di sottoposizione dell’Emittente a procedure concorsuali, tutte le somme dovute a titolo di capitali o interessi con riferimento all’investimento nelle Obbligazioni Subordinate saranno corrisposte solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell’Emittente, inclusi i depositanti.

Rischio connesso con l’eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato Italiano dell’autorizzazione alla concessione di “aiuti di Stato”. Dall’inizio della crisi l’attenzione dell’UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Con decorrenza dal 1° agosto 2013, la Commissione Europea ha emanato una

nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi. Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una "previa condivisione degli oneri", oltre che da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che abbiano sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. "Comunicazione della Commissione Europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria" e, in particolare, i paragrafi 41-44). In particolare, i detentori di capitale ibrido e di debito subordinato dovranno contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi possono assumere la forma di una conversione in capitale primario di classe 1 o di una riduzione di valore del capitale degli strumenti.

Rischi legati all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni. Le Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta non beneficiano di alcuna garanzia reale rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni con titoli di Stato Italiani. Le Obbligazioni prevedono una clausola di subordinazione di tipo "Tier 2 / Classe 2" ai sensi del CRR e di conseguenza presentano un grado di rischio maggiore rispetto a titoli non subordinati quali, ad esempio, i titoli di Stato Italiani. Ne deriva che il confronto fra il rendimento offerto dalle Obbligazioni rispetto a quello dei titoli non subordinati soprattutto, ad esempio, i titoli di Stato Italiani, potrebbe risultare non idoneo.

Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un c.d. "evento regolamentare". Le Obbligazioni Subordinate possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, per intero, in corrispondenza con ogni Data di Pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai Fondi Propri oppure una riclassificazione come Fondi Propri di qualità inferiore (c.d. "evento regolamentare"). Ai sensi di quanto previsto nelle applicabili disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali, ivi incluso l'articolo 78, comma 4, del CRR, il rimborso anticipato delle Obbligazioni Subordinate da parte dell'Emittente è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza su istanza dell'Emittente. Si segnala che il prezzo di rimborso, stabilito alla pari, potrà essere inferiore al valore di mercato delle obbligazioni al momento del rimborso anticipato. La previsione di una clausola di rimborso anticipato da parte dell'Emittente è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle obbligazioni, esponendo il sottoscrittore al rischio di una riduzione dell'orizzonte temporale d'investimento inizialmente ipotizzato. In caso di rimborso anticipato il sottoscrittore si può trovare a reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente con rendimenti meno favorevoli. La facoltà di rimborso anticipato conferita all'Emittente consiste in una opzione implicitamente venduta dal sottoscrittore all'emittente stesso. Si precisa che il rimborso anticipato delle Obbligazioni Subordinate può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente.

Rischi relativi alla vendita prima della scadenza. Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di sottoscrizione ed al valore nominale delle Obbligazioni. Il valore di realizzo delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali non sono sotto il controllo dell'Emittente, tra cui difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni ("rischio di liquidità"), variazioni dei tassi di interesse di mercato ("rischio di tasso di mercato"), variazioni del merito di credito dell'Emittente ("rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente").

Rischio di liquidità. Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente, e quindi di individuare una controparte disposta ad acquistare, le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale a meno di accettare – pur di trovare una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni – una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni stesse rispetto al loro valore teorico. Si evidenzia che le Obbligazioni Subordinate presentano un rischio di liquidità particolarmente accentuato e superiore rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate in quanto il riacquisto delle Obbligazioni, anche in presenza di un eventuale impegno in tal senso da parte dell'Emittente, è condizionato al previo ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza previste dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente e possono essere soggetti a limiti quantitativi.

Rischio di tasso di mercato. Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore – anche in maniera

significativa – rispetto all’importo inizialmente investito nelle Obbligazioni. Pertanto, il rendimento effettivo dell’investimento potrebbe risultare anche significativamente inferiore a quello individuato al momento della sottoscrizione, determinato ipotizzando di mantenere l’investimento sino alla scadenza.

Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso, le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul valore delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile, eventuali fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e relative all’andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

Rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell’Emittente. Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Emittente, di deterioramento del suo merito di credito ovvero di un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

Rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interesse.

- Coincidenza dell’Emittente con il responsabile del collocamento.
- Coincidenza dell’Emittente con il soggetto negoziatore.
- Rischio connesso all’eventuale collocamento tramite la controllata Biverbanca.
- Coincidenza dell’Emittente con l’Agente di Calcolo.

Rischio correlato all’assenza di rating dell’Emittente e delle Obbligazioni. Alla Data del Prospetto di Base, l’Emittente non ha richiesto né per sé né per le Obbligazioni alcun giudizio di rating e, pertanto, l’investitore non ha a disposizione una valutazione indipendente ed un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari.

Fattori di rischio specifici per le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile

Rischio di indicizzazione. Il rendimento delle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile è correlato all’andamento di un determinato parametro di indicizzazione e ad un aumento del livello di tale parametro corrisponderà un aumento del tasso di interesse nominale lordo delle Obbligazioni; similmente, a una diminuzione del livello del parametro di indicizzazione corrisponderà una diminuzione del tasso di interesse nominale lordo dei titoli. Il sottoscrittore delle suddette Obbligazioni sarà pertanto esposto, nel corso della vita dei titoli, al rischio della diminuzione del valore delle cedole periodiche a fronte di una riduzione del valore del Parametro di Indicizzazione rispetto al valore del parametro alla data di sottoscrizione. È inoltre possibile che il Parametro di Indicizzazione si riduca a zero o assuma un valore negativo; in tali casi l’investitore non percepirebbe alcun interesse sull’investimento effettuato. La presenza di un Margine (*spread*) positivo mitiga tale rischio. In ogni caso le cedole non potranno avere valore negativo.

Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole. Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole delle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile non corrisponda al periodo di riferimento (scadenza) del Parametro di Indicizzazione prescelto (es., in caso di cedole semestrali il cui rendimento è collegato al tasso Euribor con scadenza a 3 mesi), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento dell’Obbligazione e sul prezzo di mercato dei titoli. Pertanto, l’importo delle cedole variabili potrà essere vicino o anche pari a zero.

Rischio di eventi di turbativa e/o di natura straordinaria riguardanti il Parametro di Indicizzazione. Al verificarsi di fatti turbativi della regolare rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione a cui risulta essere indicizzato il rendimento delle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile, l’Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, provvederà a calcolare tale parametro, e quindi a determinare le Cedole relative alle Obbligazioni a Tasso Variabile.

Rischio correlato all’assenza di informazioni successivamente all’emissione. L’Emittente non fornirà, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni, alcuna informazione relativa all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore delle Obbligazioni.

ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

Rischio di ritiro/annullamento dell’Offerta. Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data prevista di emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi determinate circostanze quali, a titolo esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell’Offerta, l’Emittente avrà la facoltà di non dare inizio alla singola offerta ovvero di ritirare la singola offerta, nel qual caso la stessa dovrà ritenersi annullata e le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate prive di effetto.

Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta. Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, l’Emittente potrà procedere alla chiusura anticipata dell’Offerta (anche prima del raggiungimento dell’importo massimo del Prestito), sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori

	<p>adesioni dandone informativa. Tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare delle Obbligazioni in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto.</p> <p>Rischi legati a possibili variazioni della normativa fiscale. Nel corso della durata delle Obbligazioni, l'investitore è soggetto al rischio di modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni. Non è possibile prevedere tali modifiche, né l'entità delle medesime: l'investitore deve pertanto tenere presente che eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.</p>
--	---

Sezione E – Offerta

E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.	<p>Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte della Banca. L'ammontare ricavato dalle emissioni obbligazionarie sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia della Banca. Le Obbligazioni, trattandosi di prestiti subordinati Tier 2 / Classe 2, sono emesse affinché l'Emittente possa computare il relativo importo nella determinazione dei Fondi Propri secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sia comunitarie che nazionali.</p>
E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta.	<p>Ammontare totale dell'Offerta. L'importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario oggetto di offerta ed il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione è [●].</p> <p>Durante il Periodo di Offerta (come definito <i>infra</i>) l'Emittente potrà aumentare l'importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario oggetto di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet www.bancadiasti.it e da trasmettersi contestualmente alla Consob.</p> <p>Periodo di Offerta. Il Periodo di Offerta durante il quale sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni è [●]. L'Emittente si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Offerta nonché la revoca o il ritiro dell'Offerta per motivi di opportunità (quali, a titolo meramente esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta). In tali casi l'Emittente darà pronta comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.bancadiasti.it e da trasmettersi contestualmente alla Consob.</p> <p>Prezzo di emissione. Il prezzo di emissione delle Obbligazioni corrisponde al [●]% del Valore Nominale Unitario.</p> <p>Collocamento delle Obbligazioni. Il collocamento delle Obbligazioni sarà effettuato direttamente dall'Emittente tramite la propria Rete di Filiali [e tramite la Rete di Filiali della controllata Biverbanca].</p> <p>[[Non è previsto] / [E' previsto] il collocamento fuori sede attraverso promotori finanziari delle Obbligazioni. Descrizione della procedura di sottoscrizione fuori sede, indicare anche la data ultima per il recesso, ed eventuali condizioni per la sottoscrizione. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è il [●].]</p> <p>[[Non è previsto] / [E' previsto] il collocamento mediante di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite internet (collocamento <i>on-line</i>). E' previsto il diritto di recesso. Tale diritto potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di stipulazione del contratto, secondo le seguenti modalità [●]. La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta è il [●].]</p> <p>Destinatari dell'Offerta. Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente sul mercato italiano e destinate al pubblico indistinto, compresi gli investitori istituzionali.</p>
E.4 Conflitti di interesse.	<p>L'Emittente opererà anche quale responsabile per il collocamento delle Obbligazioni e si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.</p> <p>L'Emittente opererà anche in qualità di Agente di Calcolo delle Obbligazioni e si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni (ivi incluso il calcolo dell'ammontare delle Cedole). Tuttavia, tale attività verrà svolta in applicazione di parametri tecnici definiti e dettagliatamente illustrati nella Nota Informativa.</p> <p>[[Il collocamento avviene anche per il tramite della controllata Biverbanca. Si determina pertanto un conflitto d'interessi in quanto le offerte hanno per oggetto strumenti finanziari emessi dalla capogruppo Banca CR Asti.]</p> <p>Situazioni di conflitto di interesse si determinano inoltre nel caso in cui l'Emittente operi anche quale soggetto negoziatore in contropartita diretta di titoli di propria emissione, sulla base di prezzi determinati dalla Banca stessa.</p>
E.7 Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente o dall'offerente.	<p>Non sono previste commissioni o spese in aggiunta al prezzo di emissione. Laddove il sottoscrittore non intrattenga con la Banca un rapporto di clientela, possono tuttavia sussistere spese relative all'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli.</p>

	Non sono previsti costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione.
--	--

SEZIONE IV – FATTORI DI RISCHIO

Per l'analisi dei fattori di rischio relativi alle Obbligazioni si veda la Sezione VI, Capitolo 2 del presente Prospetto di Base.

Per l'analisi dei fattori di rischio relativi all'Emittente ed ai settori in cui esso opera si rinvia al Capitolo 3 del Documento di Registrazione, così come modificato e integrato dal Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 12 novembre 2015, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0087395/15 del 12 novembre 2015, incluso mediante riferimento nella Sezione V del presente Prospetto di Base.

SEZIONE V – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 7 agosto 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0064476/15 del 6 agosto 2015, così come modificato e integrato dal Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 12 novembre 2015, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0087395/15 del 12 novembre 2015.

Il Documento di Registrazione e il Supplemento al Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito internet www.bancadiasti.it.

SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA SULLE OBBLIGAZIONI

1. PERSONE RESPONSABILI

L'indicazione delle persone responsabili e la dichiarazione di responsabilità, previste dall'Allegato V al Regolamento 809, sono contenute nella Sezione I del presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a valutare attentamente le seguenti informazioni relative alle Obbligazioni che potranno essere emesse dalla Banca a valere sul Programma di Offerta prima di qualsiasi decisione di investimento ed al fine di un miglior apprezzamento delle stesse.

2.1 AVVERTENZE GENERALI

Le Obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori in quanto strumenti finanziari di particolare complessità.

L'investimento nelle Obbligazioni Subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove, nel corso della vita delle obbligazioni, la banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la banca sia in dissesto o rischio di dissesto (come definito all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il "bail-in"). Inoltre, nel caso di applicazione del "bail-in" le Obbligazioni Subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse pertanto presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3.2, "Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate ai sensi della Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi".

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, c'è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbano essere soddisfatti con precedenza rispetto alle Obbligazioni Subordinate. Pertanto, l'investitore è esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3.3, "Rischio connesso alla subordinazione dei titoli".

E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità delle obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato ovvero adeguato per l'investitore ai sensi della normativa vigente. In particolare, nella prestazione del servizio di consulenza o gestione di portafogli, l'intermediario dovrà altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore.

Pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, i potenziali investitori dovranno valutare attentamente l'investimento nelle Obbligazioni alla luce della propria situazione personale e finanziaria. In particolare, ciascun potenziale investitore dovrebbe:

- 1) avere la conoscenza ed esperienza necessaria a compiere un'accurata valutazione delle Obbligazioni e delle implicazioni e dei rischi dell'investimento nelle stesse nell'ambito della propria situazione finanziaria;
- 2) comprendere le disposizioni contenute nel Prospetto di Base, come di volta in volta integrato dalle relative Condizioni Definitive e dalla documentazione inclusa mediante riferimento; e
- 3) essere in grado di valutare (individualmente o con l'assistenza di un consulente finanziario) i possibili scenari economici, le prevedibili evoluzioni del tasso di interesse ed altri fattori che possano influire sul proprio investimento e sulla propria capacità di sopportare i relativi rischi.

Fermo restando quanto sopra, la Banca – nella sua qualità di collocatore delle Obbligazioni – sarà tenuta a verificare se l'investimento nelle Obbligazioni è adeguato e/o appropriato per l'investitore avuto riguardo alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua personale esperienza nel campo degli investimenti finanziari ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamento in materia di prestazione di servizi di investimento. Si avverte l'investitore che, in caso di giudizio negativo sull'adeguatezza e/o appropriatezza dell'investimento, la Banca potrebbe essere tenuta a non dare corso all'eventuale adesione dell'investitore all'Offerta delle Obbligazioni.

2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

Le informazioni sui Fattori di Rischio relativi all'Emittente sono contenute nel Capitolo 3 del Documento di Registrazione e del Supplemento al Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento nella Sezione V del presente Prospetto di Base.

2.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni Subordinate

2.3.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo le Obbligazioni Subordinate oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente e, in particolare, al Capitolo 3 "*Fattori di rischio e informazioni finanziarie selezionate*".

2.3.2 Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale

In caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali nonché in caso di sottoposizione allo strumento del "*bail-in*" ovvero di riduzione o conversione delle Obbligazioni Subordinate in azioni, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

Al riguardo si rinvia ai successivi fattori di rischio: "*Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate ai sensi della Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi*" e "*Rischio connesso alla subordinazione dei titoli*".

2.3.3 Rischio connesso all'utilizzo del "*bail-in*" ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate ai sensi della Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti Decreti Legislativi attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del c.d. "*bail-in*", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "*bail-in*" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dall'Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*" gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo e gli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In applicazione dello strumento del "*bail-in*" le Autorità dovranno tener conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (*Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (*Tier 2 Instruments*), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;

- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel Capitale Primario di Classe 1, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (*Tier 2 Instruments*), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (*senior*).

Inoltre, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di Classe 1 e Classe 2, tra cui rientrano le Obbligazioni Subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, fra cui il "*bail-in*" sopra descritto. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetto privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tali situazioni in tempi adeguati.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessioni di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; (ii) cessioni di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessioni di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli "aiuti di Stato" (a riguardo, cfr. il fattore di rischio denominato "*Rischio connesso con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato Italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"*").

2.3.4 Rischio connesso alla subordinazione dei titoli

Le Obbligazioni Subordinate costituiscono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo Tier 2 (strumenti di Classe 2) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013 e nella Circolare di Banca d'Italia n. 285, come di volta in volta modificati.

Al riguardo, oltre a quanto indicato nel precedente "*Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate ai sensi della Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi*" si evidenzia che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, tutte le somme dovute a titolo di capitali o interessi con riferimento all'investimento nelle Obbligazioni Subordinate saranno corrisposte solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente, inclusi i depositanti. Per maggiori informazioni sulla clausola di subordinazione caratterizzante le Obbligazioni Subordinate di cui al presente Prospetto di Base, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.5 "*Ranking delle Obbligazioni*" della presente Nota Informativa.

2.3.5 Rischio connesso con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato Italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"

Dall'inizio della crisi l'attenzione dell'UE si è focalizzata sulla necessità di un *corpus* unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Con decorrenza dal 1° agosto 2013, la Commissione Europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi. Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una "previa condivisione degli oneri", oltre che da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che abbiano sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. "*Comunicazione della Commissione Europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria*" e, in particolare, i paragrafi 41-44). In particolare, i detentori di capitale ibrido e di debito subordinato dovranno contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi possono assumere la forma di una conversione in Capitale Primario di Classe 1 o di una riduzione di valore del capitale degli strumenti.

Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione, possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

2.3.6 Rischi legati all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Le Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta non beneficiano di alcuna garanzia reale rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2.3.7 Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni con titoli di Stato Italiani

Le Obbligazioni prevedono una clausola di subordinazione di tipo "Tier 2 / Classe 2" ai sensi del CRR e di conseguenza presentano un grado di rischiosità maggiore rispetto a titoli non subordinati quali, ad esempio, i titoli di Stato Italiani. Ne deriva che il confronto fra il rendimento offerto dalle Obbligazioni rispetto a quello dei titoli non subordinati soprattutto, ad esempio, i titoli di Stato Italiani, potrebbe risultare non idoneo.

2.3.8 Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un c.d. "evento regolamentare"

Le Obbligazioni Subordinate possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, per intero, in corrispondenza con ogni Data di Pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai Fondi Propri oppure una riclassificazione come Fondi Propri di qualità inferiore (c.d. "evento regolamentare"). Ai sensi di quanto previsto nelle applicabili disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali, ivi incluso l'articolo 78, comma 4, del CRR, il rimborso anticipato delle Obbligazioni Subordinate da parte dell'Emittente è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza su istanza dell'Emittente.

Si segnala che il prezzo di rimborso, stabilito alla pari, potrà essere inferiore al valore di mercato delle obbligazioni al momento del rimborso anticipato. La previsione di una clausola di rimborso anticipato da parte dell'Emittente è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle obbligazioni, esponendo il sottoscrittore al rischio di una riduzione dell'orizzonte temporale d'investimento inizialmente ipotizzato. In caso di rimborso anticipato il sottoscrittore si può trovare a reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente con rendimenti meno favorevoli. La facoltà di rimborso anticipato conferita all'Emittente consiste in una opzione implicitamente venduta dal sottoscrittore all'emittente stesso. Si precisa che il rimborso anticipato delle Obbligazioni Subordinate può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente.

2.3.9 Rischi relativi alla vendita prima della scadenza

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di sottoscrizione ed al valore nominale delle Obbligazioni. Il valore di realizzo delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali non sono sotto il controllo dell'Emittente, tra cui:

- difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni ("rischio di liquidità");
- variazioni dei tassi di interesse di mercato ("rischio di tasso di mercato");
- variazioni del merito di credito dell'Emittente ("rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente").

I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

Tali fattori potranno determinare una riduzione del valore di realizzo delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione e del valore nominale delle stesse. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore procedesse alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. In tali circostanze, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza. Per contro, tali elementi non influenzano il prezzo di rimborso a scadenza che non potrà essere inferiore al 100% del valore nominale.

2.3.10 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente, e quindi di individuare una controparte disposta ad acquistare, le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale a meno di accettare – pur di trovare una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni – una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni stesse rispetto al loro valore teorico. In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di

dover subire perdite del capitale investito, in quanto la vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al prezzo di sottoscrizione. Tale rischio è accentuato in considerazione del fatto che alla Data del Prospetto di Base non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato, né presso alcun sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico.

L'Emittente non assume attualmente, con riferimento al Programma di Offerta, alcun impegno di riacquistare le Obbligazioni su iniziativa dell'investitore nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio. L'Emittente si riserva tuttavia di indicare nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti Obbligazionari l'assunzione di un impegno al riacquisto delle Obbligazioni. Qualora l'Emittente assumesse tale impegno, il medesimo effettuerà le operazioni di riacquisto delle obbligazioni, nei limiti fissati dalla normativa vigente (come di seguito indicato) e sulla base della *policy* di *pricing* riportata nelle *"Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo"* *pro-tempore* vigenti, a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet www.bancadiasti.it.

Tuttavia l'Emittente si riserva la facoltà riacquistare le Obbligazioni in contropartita diretta nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi della direttiva 2004/39/CE (MiFID) prima della scadenza secondo i criteri di *pricing* individuati nelle *"Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo"* vigenti *pro-tempore* a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet www.bancadiasti.it.

Si evidenzia che le Obbligazioni Subordinate presentano un rischio di liquidità particolarmente accentuato e superiore rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate in quanto il riacquisto delle Obbligazioni, anche in presenza di un eventuale impegno in tal senso da parte dell'Emittente, è condizionato al previo ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza previste dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente e possono essere soggetti a limiti quantitativi. Pertanto, anche in presenza dell'impegno da parte dell'Emittente al riacquisto delle Obbligazioni, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di rivenderle per effetto del mancato ottenimento dell'autorizzazione preventiva al loro riacquisto.

L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto ed incidere sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.3.11 Rischio di tasso di mercato

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore – anche in maniera significativa – rispetto all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni. Pertanto, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente inferiore a quello individuato al momento della sottoscrizione, determinato ipotizzando di mantenere l'investimento sino alla scadenza.

Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso, le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul valore delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile, eventuali fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e relative all'andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

2.3.12 Rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente, di deterioramento del suo merito di credito ovvero di un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

2.3.13 Rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interesse

Coincidenza dell'Emittente con il responsabile del collocamento

Poiché l'Emittente ed Offerente opererà anche quale responsabile per il collocamento, tale coincidenza di ruoli (Emittente delle Obbligazioni e responsabile del collocamento delle stesse) determina una situazione di conflitto di interessi, in ragione degli interessi di cui l'Emittente è portatore in relazione all'Offerta e al collocamento delle Obbligazioni di propria emissione.

Coincidenza dell'Emittente con il soggetto negoziatore

Nel caso in cui l'Emittente operi anche quale soggetto negoziatore in contropartita diretta di titoli di propria emissione, il prezzo di riacquisto delle Obbligazioni sarà determinato dall'Emittente stesso in maniera unilaterale. Tale coincidenza di ruoli determina una situazione di conflitto di interessi.

Rischio connesso all'eventuale collocamento tramite la controllata Biverbanca

Nel caso in cui il collocamento avvenga per il tramite della controllata Biverbanca si determina un conflitto d'interessi in quanto le offerte hanno per oggetto strumenti finanziari emessi dalla capogruppo Banca CR Asti.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Poiché l'Emittente opererà anche quale Agente di Calcolo, cioè il soggetto incaricato di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni, tale coincidenza di ruoli (Emittente e Agente di Calcolo) determina una situazione di conflitto di interessi. Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 3.1 della Nota Informativa. Si evidenzia che tale fattore di rischio non è rilevante per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse predeterminati fissi.

Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive potranno essere riportate fattispecie di potenziali conflitti di interesse rispetto a quelli di cui sopra, non identificabili alla Data del Prospetto di Base.

2.3.14 Rischio correlato all'assenza di *rating* dell'Emittente e delle Obbligazioni

Alla Data del Prospetto di Base, l'Emittente non ha richiesto né per sé né per le Obbligazioni alcun giudizio di *rating* e, pertanto, l'investitore non ha a disposizione una valutazione indipendente ed un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Peraltro l'assenza di un giudizio di *rating* non costituisce, di per sé, un'indicazione, positiva o negativa, circa la solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni.

Fattori di rischio specifici per le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile**2.3.15 Rischio di indicizzazione**

Il rendimento delle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile è correlato all'andamento di un determinato Parametro di Indicizzazione. Ad un aumento del livello di tale parametro corrisponderà un aumento del tasso di interesse nominale lordo delle Obbligazioni; similmente, a una diminuzione del livello del Parametro di Indicizzazione corrisponderà una diminuzione del tasso di interesse nominale lordo dei titoli. Il sottoscrittore delle suddette Obbligazioni sarà pertanto esposto, nel corso della vita dei titoli, al rischio della diminuzione del valore delle cedole periodiche a fronte di una riduzione del valore del Parametro di Indicizzazione rispetto al valore del parametro alla data di sottoscrizione. È inoltre possibile che il Parametro di Indicizzazione si riduca a zero o assuma un valore negativo; in tali casi l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato. La presenza di un Margine (*spread*) positivo mitiga tale rischio. In ogni caso le cedole non potranno avere valore negativo.

2.3.16 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole

Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole delle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile non corrisponda al periodo di riferimento (scadenza) del parametro di indicizzazione prescelto (es., in caso di cedole semestrali il cui rendimento è collegato al tasso Euribor con scadenza a 3 mesi), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento dell'Obbligazione e sul prezzo di mercato dei titoli. Pertanto, l'importo delle cedole variabili potrà essere vicino o anche pari a zero.

2.3.17 Rischio di eventi di turbativa e/o di natura straordinaria riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Al verificarsi di fatti turbativi della regolare rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione a cui risulta essere indicizzato il rendimento delle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile, l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, provvederà a calcolare tale parametro, e quindi a determinare le Cedole relative alle Obbligazioni a Tasso Variabile secondo le modalità indicate nel Paragrafo 4.7(x) della Nota Informativa.

2.3.18 Rischio correlato all'assenza di informazioni successivamente all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni, alcuna informazione relativa all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore delle Obbligazioni.

2.4 ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

2.4.1 Rischio di ritiro/annullamento dell'Offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data prevista di emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi determinate circostanze quali, a titolo esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta, l'Emittente avrà la facoltà di non dare inizio alla singola offerta ovvero di ritirare la singola offerta, nel qual caso la stessa dovrà ritenersi annullata e le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate prive di effetto.

Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.

2.4.2 Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta

Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, l'Emittente potrà procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo del Prestito), sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori adesioni dandone informativa nelle modalità indicate nel Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa. Tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare delle Obbligazioni in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto.

Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.

2.4.3 Rischi legati a possibili variazioni della normativa fiscale

Nel corso della durata delle Obbligazioni, l'investitore è soggetto al rischio di modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni rispetto a quanto indicato nel Paragrafo 4.14 della Nota Informativa. Non è possibile prevedere tali modifiche, né l'entità delle medesime: l'investitore deve pertanto tenere presente che eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale. Non può quindi essere escluso che, in caso di modifiche del regime fiscale, i valori netti relativi al rendimento delle Obbligazioni che saranno contenuti nelle relative Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti alle Offerte

L'Emittente opererà anche quale responsabile per il collocamento delle Obbligazioni e si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

L'Emittente opererà anche in qualità di Agente di Calcolo delle Obbligazioni e si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni (ivi incluso il calcolo dell'ammontare delle Cedole). Tuttavia, tale attività verrà svolta in applicazione di parametri tecnici definiti e dettagliatamente illustrati nel Capitolo 4 della Nota Informativa (come eventualmente integrati dalle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito).

Nel caso in cui il collocamento avvenisse per il tramite della controllata Biverbanca si determina un conflitto d'interessi in quanto le offerte hanno per oggetto strumenti finanziari emessi dalla capogruppo Banca CR Asti.

Situazioni di conflitto di interesse potrebbero inoltre derivare dall'eventuale riacquisto delle Obbligazioni da parte della Banca o dell'eventuale assunzione di impegni al riacquisto delle Obbligazioni da parte della Banca sulla base di prezzi determinati dalla stessa. Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Per informazioni sui conflitti di interesse dei membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dell'Emittente si rinvia al Paragrafo 9.2 del Documento di Registrazione.

Ulteriori eventuali conflitti di interesse saranno indicati per ciascun Prestito nelle relative Condizioni Definitive.

3.2 Ragioni del Programma di Offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta della Banca.

L'ammontare netto ricavato dalle emissioni obbligazionarie sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia della Banca.

Le Obbligazioni, trattandosi di prestiti subordinati Tier 2 / Classe 2, sono emesse affinché l'Emittente possa computare il relativo importo nel Capitale di classe 2 secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sia comunitarie che nazionali.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI

4.1 Descrizione delle Obbligazioni

i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare a scadenza il 100% del loro valore nominale e danno diritto al pagamento di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse fissi (Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso) o variabili (Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Variabile) secondo quanto indicato nel successivo Paragrafo 4.7 e nelle Condizioni Definitive, fatto salvo quanto stabilito nel successivo Capitolo 4.6 in merito al c.d. "bail-in" e agli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi.

Si evidenzia inoltre che in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate, per capitale e interessi, solo dopo che siano stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati dell'Emittente (per maggiori dettagli si rinvia al Paragrafo 4.5 della presente Nota Informativa). Le Obbligazioni Subordinate avranno durata pari o superiore a 5 anni; le stesse potranno, inoltre, essere rimborsate anticipatamente come indicato anche nel Paragrafo 4.8(ii) della presente Nota Informativa nel caso in cui si verifichi un evento regolamentare ovvero si verifichi una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai Fondi Propri oppure una riclassificazione come Fondi Propri di qualità inferiore (c.d. "evento regolamentare").

Le caratteristiche specifiche delle Obbligazioni oggetto di ciascuna Offerta, comprese le date di pagamento e la frequenza delle eventuali cedole, saranno rese note, con riferimento alle singole emissioni, nelle Condizioni Definitive che verranno predisposte sulla base dei modelli allegati al Prospetto di Base ai numeri A-1 e A-2 e pubblicate, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante avviso che sarà reso disponibile presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* www.bancadiasti.it e trasmesse contestualmente alla Consob. Per maggiori dettagli sulle specifiche informazioni che saranno contenute nelle Condizioni Definitive si rinvia ai suddetti modelli. I Prestiti Obbligazionari e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà ed offrirà, di volta in volta, nell'ambito del Programma di Offerta, saranno disciplinati dalle Condizioni Definitive e dalle applicabili disposizioni della Nota Informativa e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Si rinvia al successivo Paragrafo 4.6 per informazioni in merito al c.d. "bail-in" e agli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi (c.d. BRRD).

ii) Codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Ciascuna emissione di Obbligazioni sarà contraddistinta da un codice ISIN che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

4.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni saranno emesse

Le Obbligazioni saranno emesse in Italia in base alla legge italiana.

Per le controversie relative alle Obbligazioni sarà competente il foro di Asti; tuttavia, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo. Si segnala che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, *ex art. 32-ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il "**Testo Unico della Finanza**" o, brevemente, "**TUF**") ed ai sensi del Regolamento Consob concernente la Camera di conciliazione e arbitrato per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è competente anche la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob.

4.3 Caratteristiche delle Obbligazioni

i) Indicazione degli strumenti finanziari se nominativi o al portatore e se in forma cartolare o dematerializzata

Le Obbligazioni saranno rappresentate da titoli al portatore e saranno interamente ed esclusivamente accentrate presso il sistema di gestione e amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

I portatori delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del Testo Unico Finanza.

ii) In caso di dematerializzazione denominazione e indirizzo del soggetto incaricato alla tenuta dei registri

Il soggetto incaricato alla tenuta dei registri è Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, Milano.

4.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno emesse in Euro.

4.5 Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni Subordinate sono passività subordinate di tipo Tier 2 (strumenti di Classe 2) ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 67 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante l'applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e delle Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"), Parte II, Capitolo I (la "Circolare n. 285"), in entrambi i casi come di volta in volta modificati.

In caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa come disciplinata dal TUB), fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del c.d. "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate per capitale e interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati, *pari passu* con le obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione e prima di quelli con maggiore grado di subordinazione, ivi inclusi, in tale ultimo caso, i portatori di azioni dell'Emittente e di strumenti di capitale di Classe 1 / Tier 1 dell'Emittente. È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni Subordinate, per capitale e interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni Subordinate.

A fini meramente esplicativi e non esaustivi, si riporta di seguito uno schema che illustra la suddivisione delle principali categorie di strumenti rappresentativi e non rappresentativi di capitale emessi dalle banche, in funzione del grado di subordinazione degli stessi; in tale contesto, per "debiti privilegiati" si intende la categoria di strumenti con minore grado di subordinazione laddove, invece, gli strumenti del capitale di Classe 1 (*Tier 1*) sono quelli con maggiore grado di subordinazione.

Capitale di Classe 1 / Tier 1 (*) nelle seguenti componenti: <ul style="list-style-type: none">- Capitale Primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 Capital, CET1</i>)- Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1 Capital, AT1</i>)
Capitale di Classe 2 / Tier 2 (*) (ivi incluse le Obbligazioni Subordinate non assistite da privilegio o garanzia)
Debiti ordinari non subordinati (tra cui le obbligazionari <i>senior</i>)
Debiti privilegiati (assistiti da garanzia)

(*) Il Capitale di Classe 1 (*Tier 1*) e il Capitale di Classe 2 (*Tier 2*) sono classificati come "Fondi Propri".

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita. Il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non saranno pertanto assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie in tal senso. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La durata delle Obbligazioni Subordinate Tier 2 – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel CRR – deve essere pari o superiore a 5 anni (fatta salva la facoltà di rimborso anticipato nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai Fondi Propri ovvero una riclassificazione come Fondi Propri di qualità inferiore (c.d. "evento regolamentare"), secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 4.8(ii)).

Si rinvia al successivo Paragrafo 4.6 per informazioni in merito al c.d. "bail-in" e agli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi (c.d. BRRD).

4.6 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni ed eventuali limitazioni

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi, segnatamente, il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi e al rimborso del capitale alla data di scadenza, salvo quanto stabilito dalla Direttiva europea (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le autorità proposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti Decreti Legislativi attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del c.d. "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dall'Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in" gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza delle Obbligazioni, l'importo e gli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In applicazione dello strumento del "bail-in" le Autorità dovranno tener conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (*Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (*Tier 2 Instruments*), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel Capitale Primario di Classe 1, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (*Tier 2 Instruments*), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (*senior*).

Inoltre, se la Banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito all'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015) gli strumenti di Capitale di Classe 1 e Classe 2, tra cui rientrano le Obbligazioni Subordinate, sono soggette a riduzione anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione,

tra cui il “*bail-in*” sopra descritto. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l’intervento di soggetto privati o l’amministrazione straordinaria) che permettano di superare tali situazioni in tempi adeguati.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessioni di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; (ii) cessioni di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessioni di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “*bail-in*”, l’Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, dall’applicazione del “*bail-in*” alcune passività (art. 49, comma 2, D.Lgs. n. 180/2015). In particolare, allorché: (a) non è possibile sottoporre al “*bail-in*” tale passività entro un tempo ragionevole; (b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati; (c) l’applicazione dello strumento del “*bail-in*” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “*bail-in*”.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l’esclusione dal “*bail-in*” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “*bail-in*” mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli “aiuti di Stato”. Per una descrizione delle procedure per l’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7 e 4.8 che seguono.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione. Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possano incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti concernenti le Obbligazioni Subordinate saranno effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito *internet* www.bancadiasti.it.

Le comunicazioni all’Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni Subordinate dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede legale dell’Emittente.

4.7 Informazioni sul tasso di interesse delle Obbligazioni

i) Tasso di interesse nominale

Si riportano qui di seguito informazioni sul tasso di interesse delle Obbligazioni a seconda che si tratti di Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso o Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile.

Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso

Le Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa), il cui importo sarà determinato in ragione di un tasso di interesse fisso, predeterminato e costante. Il tasso di interesse annuo nominale lordo sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell’emissione.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

L’ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Subordinata a Tasso Fisso sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{T} / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni;

“T” è il tasso di interesse annuo nominale lordo indicato nelle Condizioni Definitive;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d’interesse per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al terzo decimale superiore.

Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile

Le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa), il cui importo sarà determinato applicando al valore nominale del titolo un determinato parametro di indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) maggiorato di un margine indicato in punti base (il “**Margine**”), secondo quanto sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione e al Margine saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione. L'Emittente potrà prefissare l'ammontare della prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione indicando nelle Condizioni Definitive del Prestito un tasso di interesse nominale lordo annuo, espresso in termini di percentuale da applicarsi sul valore nominale, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Subordinata a Tasso Variabile

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione Subordinata a Tasso Variabile sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * (\text{PI} + \text{Margine}) / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle obbligazioni;

“PI” è il valore del Parametro di Indicizzazione prescelto, espresso in percentuale, rilevato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive;

“Margine” è il valore, espresso in punti base, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, aggiunto al Parametro di Indicizzazione;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d'interesse così determinato per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al secondo decimale superiore.

In ogni caso le cedole non potranno avere valore negativo.

ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Gli interessi, soggetti ad imposta sostitutiva, saranno corrisposti dall'Emittente, al lordo di eventuali spese, esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A.

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione sarà determinato in applicazione della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo. La base di calcolo (la “**Base di Calcolo**”)⁽¹⁾ e la convenzione di calcolo (la “**Convenzione di Calcolo**”)⁽²⁾ saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

iii) Data di godimento degli interessi

La data a partire dalla quale le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi (la “**Data di Godimento**”) verrà indicata nelle Condizioni Definitive.

iv) Date di scadenza degli interessi

L'ammontare degli interessi sarà corrisposto in via posticipata con periodicità annuale, semestrale o trimestrale, alle date di pagamento indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna, una “**Data di Pagamento**”).

⁽¹⁾ La prassi di mercato riconosce, tra le altre, le seguenti Basi di Calcolo (*Day Count Fraction*): “30/360”, “Actual/Actual (ICMA)”, “Actual/365”, Actual/Actual (ISDA), “Actual/365(Fixed)”, “Actual/360 (ICMA)”.

⁽²⁾ La convenzione di calcolo utilizzabile potrà essere una delle seguenti: (i) “*Following Business Day Convention*”, indica che, ai fini del rimborso finale, e/o di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data; (ii) “*Modified Following Business Day Convention*” indica che, ai fini del rimborso finale e/o di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale e/o la cedola saranno accreditati il giorno lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. Entrambe le convenzioni potranno essere *adjusted* ovvero *unadjusted*. Il termine “*Adjusted*” indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente convenzione di calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata. Il termine “*Unadjusted*” indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella convenzione di calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo non avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata.

Nel caso in cui una Data di Pagamento cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo “Target”, si applicheranno le disposizioni di cui alla Convenzione di Calcolo indicata nelle Condizioni Definitive, senza che ciò comporti una modifica del computo degli interessi né la spettanza di alcun importo aggiuntivo per gli obbligazionisti.

v) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

vi) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante

Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile

Con riferimento all'emissione di Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile, le Condizioni Definitive indicheranno e forniranno informazioni sul Parametro di Indicizzazione e sul Margine, unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione.

Fermo quanto sopra, si precisa che le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile sono indicizzate al tasso EURIBOR a 1, 3, 6, 12 mesi.

vii) Descrizione del sottostante sul quale è basato

Le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile sono indicizzate al tasso EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*): tasso di interesse, applicato ai prestiti interbancari in Euro (EURIBOR a 1, 3, 6, 12 mesi), rilevato a cura della FBE (*Banking Federation of the European Union*) e dell'ACI (tramite *The Financial Markets Association*), e rilevato dall'Agente di Calcolo, sulla base della pubblicazione sul circuito *Telerate* alla pagina 248, sulla pagina EURIBOR01 sul circuito Reuters (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) o sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o, in mancanza, altra fonte di equipollente ufficialità.

La data di rilevazione del tasso rilevante per ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Rilevazione**”).

viii) Metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante e il tasso

Il tasso di interesse utilizzato per il calcolo del valore di ciascuna cedola variabile è pari al valore del Parametro di Indicizzazione prescelto maggiorato di un Margine (*spread*), in applicazione della formula di calcolo secondo quanto previsto al precedente paragrafo i) del presente Paragrafo 4.7. L'Emittente potrà prefissare l'ammontare della prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione indicando nelle Condizioni Definitive del Prestito un tasso di interesse nominale annuo lordo e netto, espresso in termini di percentuale da applicarsi sul valore nominale, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto.

Per ciascuna Cedola e relativo periodo di interesse, il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato dall'Agente di Calcolo il secondo giorno lavorativo Target antecedente il giorno di inizio del periodo di godimento di ciascuna Cedola.

ix) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità

La fonte informativa da cui poter ottenere le informazioni sulla *performance* passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità sarà riportata nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non fornirà, successivamente alla chiusura dell'Offerta, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o, comunque, al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

x) Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante

Fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, nell'ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione l'Agente di Calcolo, adotterà le seguenti modalità di determinazione dello stesso.

Per le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile, l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la Data di Rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione per più di 10 Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del Parametro di Indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva Cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato individuando il parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il parametro di indicizzazione divenuto indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la Sede e tutte le Filiali della Banca, nonché sul sito *internet* dell'Emittente.

xi) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante

Qualora nel corso della vita delle Obbligazioni si verificano, relativamente al Parametro di Indicizzazione prescelto, eventi di natura straordinaria che ne modifichino la struttura o ne compromettano l'esistenza, l'Agente per il Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, quali la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, gli aggiustamenti o le modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

xii) Nome del responsabile del calcolo

Il responsabile del calcolo degli interessi è l'Emittente (l'“**Agente di Calcolo**”). Pertanto, l'importo degli interessi maturati dalle Obbligazioni pagabile ad ogni Data di Pagamento è determinato dall'Emittente in qualità di Agente di Calcolo.

xiii) Se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti.

Le Obbligazioni Subordinate non presentano una componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi.

Si precisa, tuttavia, che le Obbligazioni prevedono una facoltà di rimborso anticipato nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai Fondi Propri oppure una riclassificazione come Fondi Propri di qualità inferiore. Si veda per maggiori informazioni il successivo Paragrafo 4.8(ii).

4.8 Data di scadenza e modalità di rimborso delle Obbligazioni

Per ciascun Prestito Obbligazionario, la data a partire dalla quale le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interessi (la “**Data di Scadenza**”), sarà indicata, per ciascuna tipologia di Obbligazione, nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora la Data di Scadenza non cada in un giorno lavorativo “Target”, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base del calendario e della Convenzione di Calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive, senza che ciò comporti una modifica del computo degli interessi né la spettanza di alcun importo aggiuntivo per gli obbligazionisti.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni (salvo che siano state riacquistate ed eventualmente annullate dall'Emittente prima della scadenza) saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale), in unica soluzione, alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6 in merito a quanto stabilito dalla Direttiva europea (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, per il tramite degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., senza deduzione per spese.

Si fa presente, tuttavia, fatto salvo quanto già prima evidenziato con riferimento al “*bail-in*”, che le Obbligazioni Subordinate potranno essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, per intero, in corrispondenza con ogni Data di Pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai Fondi Propri oppure una riclassificazione come Fondi Propri di qualità inferiore (c.d. “evento regolamentare”). Si precisa che il rimborso anticipato delle Obbligazioni Subordinate può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente e solo previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità Competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 77, lett. b), e 78 del CRR.

L'esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà comunicato ai possessori delle Obbligazioni mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. La facoltà di rimborso anticipato conferita all'Emittente consiste in una opzione implicitamente venduta dal sottoscrittore all'Emittente stesso.

In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, le Obbligazioni saranno rimborsate mediante il pagamento di un ammontare pari al 100% del loro valore nominale iniziale.

In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, le cedole pagabili alle Date di Pagamento successive alla data di rimborso anticipato non saranno corrisposte ed il portatore non potrà vantare alcun diritto in relazione ad esse.

I portatori delle Obbligazioni sono i soli soggetti legittimati a ricevere i pagamenti in relazione alle rispettive Obbligazioni e l'Emittente sarà liberato una volta corrisposti gli importi dovuti direttamente a ciascun portatore delle Obbligazioni, ovvero ad un terzo dal medesimo indicato.

4.9 Tasso di rendimento effettivo

i) Indicazione del tasso di rendimento effettivo

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto delle Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, sarà calcolato con il metodo del Tasso Interno di Rendimento a scadenza detto TIR (o IRR, acronimo dall'inglese *Internal Rate of Return*) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del Prezzo di Emissione.

Il TIR rappresenta quel tasso che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Per le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile il tasso di rendimento effettivo su base annua sarà calcolato ipotizzando la costanza del valore del parametro di indicizzazione rilevato alla data riportata nelle Condizioni Definitive.

4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario, per le obbligazioni emesse da banche non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative dei portatori dei medesimi.

4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni

Il Programma di Offerta è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 10 settembre 2015.

Nell'ambito del Programma di Offerta, che ha una durata di un anno a partire dalla data di approvazione del Prospetto di Base da parte della Consob, la Banca potrà emettere, in una o più emissioni, obbligazioni subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso o Tasso Variabile.

Secondo le deleghe operative approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nel "*Regolamento dei poteri delegati in materia di operazioni finanziarie*", il Direttore Generale e il Direttore Finanza approvano, disgiuntamente tra di loro, le emissioni di obbligazioni strutturate e i *private placement* a valere sul programma deliberato dal Consiglio di Amministrazione; il Direttore Finanza e il Responsabile dell'Ufficio Tesoreria Integrata approvano, disgiuntamente tra di loro, le emissioni di obbligazioni destinate al pubblico indistinto a valere sul programma deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

4.12 Data di emissione delle Obbligazioni

Per ciascun Prestito Obbligazionario, la data di emissione delle Obbligazioni (la "**Data di Emissione**") sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni

Non vi sono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta derivanti dalle condizioni del Programma stesso.

4.14 Regime fiscale

L'offerta è effettuata esclusivamente in Italia. Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla Data del Prospetto di Base, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla Data del Prospetto di Base e applicabile a certe categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale, nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia (generalmente definiti "**Investitori**").

Sono a carico dei portatori delle Obbligazioni le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti. Sarà a carico degli obbligazionisti ogni eventuale variazione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni che dovesse intervenire fino alla scadenza del titolo.

Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Redditi di capitale

Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi in Italia da banche sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle persone fisiche (residenti e non residenti) ex D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive integrazioni e modificazioni. L'art. 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito nella Legge n. 89/2014 pubblicata nella G.U. n. 143 del 23 giugno 2014 ha disposto l'applicazione dell'aliquota nella misura del 26,00% ai proventi ed interessi maturati dal 1° luglio 2014, in sostituzione dell'aliquota del 20% applicata fino al 30 giugno 2014.

Tali proventi non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva se percepiti dai soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. 239/1996, seguendo la procedura indicata dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 239/1996.

Plusvalenze

Le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1°, lett. *c-ter*), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni realizzate a far tempo dalla data del 1° luglio 2014 da soggetti residenti sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle persone fisiche nella misura del 26,00% (aliquota introdotta dal sopracitato D.L. 66/2014 in sostituzione dell'aliquota del 20% applicata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, ex art. 2 D.L. 138/2011). Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. e secondo i regimi di cui gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 461/97.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n. 461/97, le plusvalenze di cui al citato art. 67, comma 1°, lett. *c-ter*), sono comunque escluse da tassazione se percepite dai soggetti residenti nei Paesi di cui all'art. 6 D.Lgs. 239/1996.

Imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax")

Il trasferimento di proprietà dei titoli obbligazionari, che sia conforme all'articolo 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 ("MEF"), così come modificato dal Decreto MEF 16 settembre 2013, non è assoggettato alla tassazione di cui all'art. 1, commi 491-500 L. 24 dicembre 2012 n. 228, in quanto i titoli stessi non rientrano tra i valori mobiliari ricompresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta.

* * *

L'Emittente svolgerà il ruolo di sostituto di imposta operando direttamente le trattenute alla fonte.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

Alla Data del Prospetto di Base non si prevede che l'emissione e l'offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (l'"Offerta") siano subordinate a condizioni.

5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

Per ciascun Prestito Obbligazionario, le Condizioni Definitive indicheranno l'importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario oggetto di offerta ed il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

Durante il Periodo di Offerta (come definito *infra*) l'Emittente potrà aumentare l'importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario oggetto di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* www.bancadiasti.it e da trasmettersi contestualmente alla Consob.

Ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale importo risulti superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari all'importo nominale massimo offerto. Per l'indicazione degli eventuali criteri di riparto applicabili ove l'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia al successivo Paragrafo 5.2.2.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito *internet* dell'Emittente.

5.1.3 Periodo di Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione

i) Periodo di validità dell'Offerta comprese eventuali modifiche

Il periodo di validità di ciascuna Offerta sarà riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione (il "Periodo di Offerta").

L'Emittente si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento la chiusura anticipata (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo del Prestito) o la proroga del Periodo di Offerta per motivi di opportunità (quali, a titolo meramente esemplificativo, il raggiungimento dell'importo massimo del prestito, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta). In tali casi l'Emittente darà pronta comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito *internet* www.bancadiasti.it e da trasmettersi contestualmente alla Consob.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito e la data di emissione delle Obbligazioni, di non dare inizio ovvero di ritirare l'Offerta per motivi di opportunità (quali, a titolo meramente esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta). In tal caso, l'Offerta dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob, e comunque entro, rispettivamente, la data di inizio del Periodo di Offerta o la data di emissione delle Obbligazioni, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito *internet* dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla Consob ovvero secondo le modalità specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di non dare inizio o di revocare l'Offerta di un Prestito Obbligazionario, tutte le domande di adesione alla medesima Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente; le parti saranno inoltre libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate, e nulla sarà dovuto dall'Emittente.

ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere effettuate mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta.

All'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con la Banca, potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive, il collocamento delle Obbligazioni potrà inoltre essere effettuato secondo le modalità dell'offerta fuori sede avvalendosi di promotori finanziari di cui all'art. 31 del Testo Unico Finanza, ovvero avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza, come previsto dagli artt. 30 e 32 del Testo Unico Finanza, fermo restando che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata rispettivamente di sette giorni di calendario (*ex art. 30, comma 6, del Testo Unico Finanza*) e di quattordici giorni di calendario (*ex art. 67 duodecies D.Lgs. 206/2005, c.d. "Codice del consumo"*) decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Conseguentemente la data ultima in cui sarà possibile aderire alle singole Offerte mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Le domande di adesione sono irrevocabili (fatto salvo quanto indicato qui di seguito) e non possono essere soggette a condizioni.

Ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplemento/i al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, ovvero entro il maggior termine concesso dall'Emittente, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al soggetto incaricato del collocamento o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancadiasti.it e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede dell'Emittente.

Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso disponibile e consultabile gratuitamente presso la sede dell'Emittente, nonché sul sito internet dello stesso all'indirizzo www.bancadiasti.it.

5.1.4 Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente potrà dare corso all'emissione delle relative Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di Offerta, salvo il caso di ritiro dell'offerta previsto al precedente Paragrafo 5.1.3, e quindi ridurre l'ammontare di Obbligazioni oggetto dell'Offerta. Tale riduzione dell'ammontare delle Obbligazioni offerte avverrà fornendo un'apposita comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile

Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi pari al lotto minimo (il "**Lotto Minimo**") (come definito nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione) o suoi multipli.

Entro i limiti dell'ammontare nominale massimo del Prestito, non è previsto un limite massimo alle Obbligazioni che potranno essere sottoscritte da ciascun investitore, salvo quanto previsto nel Paragrafo 5.2.2.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni

Il pagamento integrale del prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla data di regolamento che verrà indicata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione ("**Data di Regolamento**"). Nella stessa giornata, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata mediante contabilizzazione sui conti deposito intrattenuti dagli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più Date di Regolamento ovvero che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare ulteriori Date di Regolamento.

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Emissione e con la Data di Godimento.

Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate alla Data di Godimento saranno regolate, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito Obbligazionario, alla Data di Godimento stessa. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile che potrà essere anche successiva alla chiusura del Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturati giornalmente (dietimi) tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo 5.3.1.

5.1.7 Diffusione dei risultati dell'Offerta

L'Emittente comunicherà entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta di ogni singola emissione i risultati dell'Offerta mediante comunicazione pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente www.bancadiasti.it e da trasmettersi contestualmente alla Consob.

5.1.8 Eventuali diritti di prelazione

Non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Destinatari dell'Offerta

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto, compresi gli investitori istituzionali, e saranno collocate esclusivamente sul mercato italiano.

L'Emittente precisa che le Offerte non saranno promosse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tali offerte non siano consentite in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri Paesi"). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali.

Né il Prospetto di Base, né le Condizioni Definitive né qualsiasi altro documento afferente l'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone o Australia o negli Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Fatta eccezione per quanto previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, non sono previsti criteri di riparto. Laddove non siano previsti criteri di riparto nelle Condizioni Definitive, tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile del Prestito Obbligazionario indicato nelle Condizioni Definitive. A tal fine, qualora durante il Periodo di Offerta le adesioni eccedessero l'importo totale massimo disponibile del Prestito, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione e procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta con le modalità di cui al Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.

Le Obbligazioni saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1 Prezzo di emissione

i) **Indicazione del prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari o del metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo**

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione quale percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni (“**Prezzo di Emissione**”). Tale prezzo potrà coincidere con il prezzo al quale le Obbligazioni saranno offerte e quindi con il prezzo di sottoscrizione.

Ove la Data di Regolamento sia successiva alla Data di Godimento, all’atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sulle Obbligazioni dalla Data di Godimento e sino alla Data di Regolamento (l’“**Importo dei Dietimi**”). L’Importo dei Dietimi sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

ii) Indicazione del metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il prezzo di emissione di ciascun Prestito sarà di volta in volta determinato secondo la metodologia dell’attualizzazione dei flussi di cassa sulla base di fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi di interesse *Interest Rate Swap* (IRS) dell’area Euro coerente con la scadenza dei flussi di cassa delle Obbligazioni del Prestito maggiorata da un premio aggiuntivo (*spread*) rispetto alla citata curva. Per la determinazione di tale premio aggiuntivo (*spread*), l’Emittente si avvarrà di una molteplicità di fattori, tra cui la politica di raccolta fondi dell’Emittente, le condizioni di mercato, la durata dei titoli, l’importo minimo di sottoscrizione, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche finanziarie ed emessi da intermediari concorrenti.

iii) Indicazione dell’ammontare delle spese o delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell’acquirente

Non sono previste commissioni o spese in aggiunta al prezzo di emissione. Laddove il sottoscrittore non intrattenga con la Banca un rapporto di clientela, possono tuttavia sussistere spese relative all’apertura di un conto corrente e di un deposito titoli. Non sono previsti costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

Il collocamento delle Obbligazioni sarà effettuato tramite la Rete di Filiali della Banca e, laddove indicato nelle Condizioni Definitive, tramite la Rete di Filiali della controllata Biverbanca, fatto comunque salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

L’Emittente stipulerà con Biverbanca accordi di collocamento, che prevedranno, tra l’altro, l’obbligo dell’Emittente di corrispondere a Biverbanca una commissione complessiva sul valore nominale dei Titoli collocati nel corso di ciascuna singola Offerta che sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L’Emittente opererà come responsabile del collocamento ai sensi della disciplina vigente. Si segnala inoltre che, ai sensi degli artt. 30 e 32 del TUF, i soggetti incaricati del collocamento, ove previsto dalle Condizioni Definitive di ciascun prestito, possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (*collocamento fuori sede*) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite internet (*collocamento on-line*). L’eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero *on-line*, sarà comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, TUF, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all’offerta, mediante contratto concluso fuori sede, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

In merito al diritto di recesso, previsto nell’ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari di cui all’art. 67-*duodecies* del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del consumo”), l’Emittente riconosce ai sensi dall’art. 67-*duodecies*, comma 5, del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del consumo”) il diritto di recesso. Pertanto, l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecnica di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta, nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso.

5.4.2 Informazioni circa gli incaricati dei pagamenti

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati dalla Banca, in qualità di Intermediario Autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive).

5.4.3 Accordi di Sottoscrizione

Alla data della presente Nota Informativa, l'Emittente non ha stipulato alcun accordo di sottoscrizione relativo alle Obbligazioni.

L'eventuale perfezionamento di accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni sarà evidenziato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione. Informazioni sulle eventuali commissioni di sottoscrizione e/o collocamento saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Domanda di ammissione alla negoziazione

Alla Data del Prospetto di Base non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato, né presso alcun sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico.

6.2 Negoziazione di altri strumenti finanziari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente non esistono titoli di debito emessi dalla Banca negoziati su mercati regolamentati o equivalenti.

6.3 Impegno dell'Emittente al riacquisto delle Obbligazioni

L'Emittente non assume attualmente, con riferimento al Programma di Offerta, alcun impegno di riacquistare le Obbligazioni su iniziativa dell'investitore nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio. L'Emittente si riserva tuttavia di indicare nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti Obbligazionari l'assunzione di un impegno al riacquisto delle Obbligazioni. Qualora l'Emittente assumesse tale impegno, il medesimo effettuerà le operazioni di riacquisto delle obbligazioni, nei limiti fissati dalla normativa vigente (come di seguito indicato) e sulla base della *policy* di *pricing* riportata nelle *"Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo"* *pro-tempore* vigenti, a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet www.bancadiasti.it.

Tuttavia l'Emittente si riserva la facoltà riacquistare le Obbligazioni in contropartita diretta nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi della direttiva 2004/39/CE (MIFID) prima della scadenza secondo i criteri di *pricing* individuati nelle *"Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo"* vigenti *pro-tempore*, a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet www.bancadiasti.it. L'Emittente si riserva inoltre di indicare nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti Obbligazionari l'assunzione di impegni di riacquisto delle relative Obbligazioni entro limiti quantitativi determinati ed i termini relativi alla determinazione del prezzo di riacquisto.

Le Obbligazioni riacquistate dall'Emittente potranno essere annullate dall'Emittente.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni nell'ambito del Programma di Offerta.

7.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata a parte di revisori legali dei conti

Salvo ove indicato, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.5 Rating dell'Emittente e delle Obbligazioni

i) Rating attribuiti all'Emittente

Non è stato attribuito alcun *rating* all'Emittente, fatto salvo quanto eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

ii) Rating attribuiti agli strumenti finanziari

Non è stato attribuito alcun *rating* alle Obbligazioni, fatto salvo quanto eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

APPENDICE A-1 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2 / CLASSE 2 A TASSO FISSO

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive da utilizzarsi per ciascuna offerta ed emissione di Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso effettuata ai sensi del Programma di Offerta.

Si segnala che il simbolo “[●]” sostituisce le parti di testo che saranno completate dall’Emittente al momento della predisposizione della versione destinata alla pubblicazione.



BANCA C.R. ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 308.367.719,76 (interamente versato) - Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all’offerta di obbligazioni

**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SUBORDINATE TIER 2 / CLASSE 2 A TASSO FISSO [●] [●]%
[●/●/●] - [●/●/●], ISIN IT[●] (le “Obbligazioni”)**

emesse a valere sul Programma di Offerta “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso e Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Variabile”.

L’investimento nelle Obbligazioni Subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove, nel corso della vita delle obbligazioni, la banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la banca sia in dissesto o rischio di dissesto (come definito all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l’investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall’avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il “*bail-in*”). Inoltre, nel caso di applicazione del “*bail-in*” le Obbligazioni Subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse pertanto presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3.2, “*Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate ai sensi della Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi*”.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell’Emittente a procedure concorsuali, c’è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbano essere soddisfatti con precedenza rispetto alle Obbligazioni Subordinate. Pertanto, l’investitore è esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3.3, “*Rischio connesso alla subordinazione dei titoli*”.

E’ quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L’investitore deve considerare che la complessità delle obbligazioni può favorire l’esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l’investimento nelle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l’investitore dovrà valutare il rischio dell’operazione e l’intermediario dovrà verificare se l’investimento è appropriato ovvero adeguato per l’investitore ai sensi della normativa vigente. In particolare, nella prestazione del servizio di consulenza o gestione di portafogli, l’intermediario dovrà altresì valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, disciplinano il Prestito Obbligazionario.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].

L’adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

L’Emittente attesta che:

- a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] del [●] e ai suoi eventuali supplementi e ai documenti in esso incorporati per riferimento, ivi incluso il Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●], così come modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data [●], a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il "**Supplemento al Documento di Registrazione**");
- b) il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e, unitamente al Documento di Registrazione e alle presenti Condizioni Definitive, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* www.bancadiasti.it;
- c) per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive;
- d) la Nota di Sintesi dell'emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione/all'Offerta

L'Emittente opera anche quale responsabile per il collocamento delle Obbligazioni [e si avvale di un collocatore che è parte del Gruppo Bancario Banca CR Asti].

[L'Emittente si è impegnato a riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza ai sensi di quanto descritto *infra*]

[Altro]

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico

Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso [●] [●]% [●/●/●] - [●/●/●]

Codice ISIN

IT [●]

Tasso di interesse nominale

[●]% – Tasso Fisso Nominale Annuo Lordo pagabile in via posticipata; [●]% Tasso Fisso Nominale Annuo Netto.

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola sarà calcolato secondo la formula riportata al Paragrafo 4.7 della Nota Informativa.

Data di godimento degli interessi

[●]

Date di Pagamento e di scadenza degli interessi

Le Cedole saranno pagate in via posticipata, in occasione delle seguenti Date di Pagamento: [*inserire tutte le Date di Pagamento*].

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere di interessi dal [●].

Base di Calcolo e Convenzione di Calcolo

Base di Calcolo: [30/360] [*ovvero*] [*Indicare Base di Calcolo alternativa*].

Convenzione di Calcolo: [*Following Business Day/Unadjusted*] [*ovvero*] [*Indicare Convenzione di Calcolo alternativa*].

Data di Scadenza

[●]

Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo è pari a [●]%.
Il tasso di rendimento effettivo annuo netto è pari a [●]%.
Il tasso di rendimento effettivo al lordo e al netto dell'effetto fiscale, è calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta (cioè nell'ipotesi che i flussi di cassa siano reinvestiti allo stesso tasso fino alla scadenza), sulla base del prezzo di emissione nonché dell'entità e della frequenza dei flussi di cassa cedolari e del rimborso a scadenza.
Il tasso di rendimento effettivo annuo netto è calcolato sulla base dell'aliquota fiscale applicabile alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive ([26,00%]).

Delibere e autorizzazioni all'emissione delle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata da [●] in data [●].

Data di Emissione

[●]

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Ammontare totale dell'Offerta

L'ammontare totale dell'emissione è pari a Euro [●], per un totale di n. [●] Obbligazioni, del Valore Nominale Unitario di Euro [●].

Periodo di validità dell'Offerta

Dal [●/●/●] al [●/●/●] (estremi inclusi), salvo chiusura anticipata, revoca o proroga del Periodo di Offerta comunicati secondo le

	modalità previste nel Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.
Modalità di collocamento mediante offerta fuori sede	[[Non è previsto] / [E' previsto] il collocamento fuori sede attraverso promotori finanziari delle Obbligazioni.] [Descrizione della procedura di sottoscrizione fuori sede, indicare anche la data ultima per il recesso, ed eventuali condizioni per la sottoscrizione.] [La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è il [●]].
Modalità di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza	[[Non è previsto] / [E' previsto] il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite internet (collocamento <i>on-line</i>).] [E' previsto il diritto di recesso. Tale diritto potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di stipulazione del contratto.] [Modalità di esercizio del diritto di recesso [●].] [La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta è il [●].]
Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	[●] [Si applica il Paragrafo 5.1.4 della Nota Informativa.]
Lotto Minimo	N. [●] Obbligazione/i.
Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni	Le Date di Regolamento del Prestito sono la Data di Emissione, cioè il [●] e qualsiasi giorno di Borsa aperta compreso nel Periodo di Offerta. Le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Emissione saranno regolate al prezzo di emissione maggiorato del rateo di interessi maturati tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa).
Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	[<i>Non sono previsti criteri di riparto; si applica quanto previsto al Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa</i>] / [<i>Indicazione degli eventuali criteri di riparto</i>].
Prezzo di Emissione	[●]% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro [●] per ogni Obbligazione di Euro [●] di Valore Nominale Unitario. Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione. [<i>L'Importo dei Dietimi è pari a [●] % del Valore Nominale Unitario, e quindi [●] per ogni Obbligazione di [●] Valore Nominale Unitario.</i>]
Soggetti incaricati del collocamento	[L'Offerta delle Obbligazioni sarà effettuata tramite la Rete di Filiali della Banca] / [L'Offerta delle Obbligazioni sarà effettuata tramite la Rete di Filiali della Banca e della controllata Biverbanca] / [Ulteriori soggetti incaricati del collocamento ●].
Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare le Obbligazioni sulla base di accordi particolari	[È stato sottoscritto un accordo di collocamento con la controllata Biverbanca] / [Non applicabile].
Accordo di sottoscrizione/collocamento e commissioni di sottoscrizione	[Indicazione delle eventuali commissioni di collocamento pari a [●]].

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Soggetti intermediari operanti sul mercato	[L'Emittente non assume alcun impegno di riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza su richiesta dell'investitore o di
---	---

secondario

agire quale intermediario nelle operazioni sul mercato secondario.]
[*oppure*] [L’Emittente si impegna a riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza, fatta salva la preventiva autorizzazione all’acquisto da parte dell’Autorità di Vigilanza]. La modalità di fissazione dei prezzi di riacquisto delle Obbligazioni è indicata nelle “Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo” vigenti *pro-tempore*, a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet www.bancadiasti.it.

[Le operazioni di riacquisto verranno regolate entro un numero massimo di [●] giorni lavorativi dalla data di immissione dell’ordine di vendita da parte del cliente, fatto comunque salvo quanto diversamente concordato tra la Banca ed il cliente. Si invitano gli investitori a considerare che i prezzi di riacquisto proposti dall’Emittente potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi gli investitori potrebbero incorrere in perdite in conto capitale] [Non sono previste commissioni a carico dell’investitore, fatto salvo quanto indicato negli applicabili contratti per la prestazione di servizi di investimento.]

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Rating attribuiti alle Obbligazioni

[Alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun *rating*] / [Le Obbligazioni hanno ricevuto il *rating* ● da parte di ●]

(firma autorizzata)

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi relativa alla singola offerta di Obbligazioni.

APPENDICE A-2 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2 / CLASSE 2 A TASSO VARIABILE

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive da utilizzarsi per ciascuna offerta ed emissione di Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile effettuata ai sensi del Programma di Offerta.

Si segnala che il simbolo “[●]” sostituisce le parti di testo che saranno completate dall’Emittente al momento della predisposizione della versione destinata alla pubblicazione.



BANCA C.R. ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Capitale Sociale Euro 308.367.719,76 (interamente versato) - Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00060550050 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all’offerta di obbligazioni

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SUBORDINATE TIER 2 / CLASSE 2 A TASSO VARIABILE

[●] [●]%

[●/●/●] - [●/●/●], ISIN IT[●] (le “Obbligazioni”)

emesse a valere sul Programma di Offerta “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso e Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Variabile”.

L’investimento nelle Obbligazioni Subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove, nel corso della vita delle obbligazioni, la banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la banca sia in dissesto o rischio di dissesto (come definito all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l’investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall’avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il “*bail-in*”). Inoltre, nel caso di applicazione del “*bail-in*” le Obbligazioni Subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse pertanto presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3.2, “*Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate ai sensi della Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi*”.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell’Emittente a procedure concorsuali, c’è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbano essere soddisfatti con precedenza rispetto alle Obbligazioni Subordinate. Pertanto, l’investitore è esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3.3, “*Rischio connesso alla subordinazione dei titoli*”.

E’ quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L’investitore deve considerare che la complessità delle obbligazioni può favorire l’esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l’investimento nelle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l’investitore dovrà valutare il rischio dell’operazione e l’intermediario dovrà verificare se l’investimento è appropriato ovvero adeguato per l’investitore ai sensi della normativa vigente. In particolare, nella prestazione del servizio di consulenza o gestione di portafogli, l’intermediario dovrà altresì valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, disciplinano il Prestito Obbligazionario.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].

L’adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

L’Emittente attesta che:

- a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] del [●] e ai suoi eventuali supplementi e ai documenti in esso incorporati per riferimento, ivi incluso il Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●], così come modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data [●], a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. [●] del [●] (il "**Supplemento al Documento di Registrazione**");
- b) il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e, unitamente al Documento di Registrazione e alle presenti Condizioni Definitive, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* www.bancadiasti.it;
- c) per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive;
- d) la Nota di Sintesi dell'emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione/all'Offerta

L'Emittente opera anche quale responsabile per il collocamento delle Obbligazioni [e si avvale di un collocatore che è parte del Gruppo Bancario Banca CR Asti].

[L'Emittente si è impegnato a riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza ai sensi di quanto descritto infra]

[Altro]

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico

Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Variabile [●] [●]% [●/●/●] - [●/●/●]

Codice ISIN

IT [●]

Tasso di interesse nominale

Il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni [per le cedole successive alla prima] è il tasso Euribor [12/6/3/1 mese / 12/6/3 mesi].

Margine (*spread*): + [●] punti base pari al [●]%.
Data di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione: [●] [es. secondo/quarto giorno di apertura del sistema Target antecedente la data di inizio di ciascun periodo di interessi].

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola sarà calcolato secondo la formula riportata al Paragrafo 4.7 della Nota Informativa.

[Il tasso della prima cedola non è prefissato] [Il tasso di interesse applicabile alla prima cedola, pagabile in data [●], è fissato nella misura del [●]% nominale annuo lordo; [●]% nominale annuo netto].

Data di godimento degli interessi

[●]

Descrizione del sottostante

[●]

Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante

[●]

Eventi di turbativa ed eventi straordinari / Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante

Qualora il Parametro di Indicizzazione non fosse disponibile alla data di rilevazione dello stesso come sopra previsto, si applicheranno le [modalità previste nel Capitolo [●], Paragrafo [●] della Nota Informativa] [le seguenti modalità].

Date di Pagamento e di scadenza degli interessi

Le Cedole saranno pagate in via posticipata, in occasione delle seguenti Date di Pagamento: [inserire tutte le Date di Pagamento].

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere di interessi dal [●].

Base di Calcolo e Convenzione di Calcolo

Base di Calcolo: [30/360] [ovvero] [Indicare Base di Calcolo alternativa].

Convenzione di Calcolo: [Following Business Day/Unadjusted] [ovvero] [Indicare Convenzione di Calcolo alternativa].

Data di Scadenza

[●]

Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo è pari a [●]%.
Il tasso di rendimento effettivo annuo netto è pari a [●]%.
Il tasso di rendimento effettivo al lordo e al netto dell'effetto fiscale, è calcolato ipotizzando che [per il calcolo della prima cedola sia

utilizzato il tasso del [●]% lordo annuo indipendentemente dal parametro di indicizzazione e che per il calcolo delle successive cedole a tasso variabile sia utilizzato il tasso [●] [● mesi] rilevato in data [●], pari al [●]%, e che tale tasso si mantenga costante per tutta la durata delle Obbligazioni] [ovvero] [per il calcolo della prima cedola variabile sia utilizzato il tasso [●] [● mesi] rilevato in data [●], pari al [●]%, e che tale tasso si mantenga costante per tutta la durata delle Obbligazioni]. I tassi di rendimento effettivi sono calcolati con il metodo del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta (cioè nell'ipotesi che i flussi di cassa siano reinvestiti allo stesso tasso fino alla scadenza), sulla base del prezzo di emissione nonché dell'entità e della frequenza dei flussi di cassa cedolari e del rimborso a scadenza.

Il tasso di rendimento effettivo annuo netto è calcolato sulla base dell'aliquota fiscale applicabile alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive ([26,00%]).

Delibere e autorizzazioni all'emissione delle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata da [●] in data [●].

Data di Emissione

[●]

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Ammontare totale dell'Offerta

L'ammontare totale dell'emissione è pari a Euro [●], per un totale di n. [●] Obbligazioni, del Valore Nominale Unitario di Euro [●].

Periodo di validità dell'Offerta

Dal [●/●/●] al [●/●/●] (estremi inclusi), salvo chiusura anticipata, revoca o proroga del Periodo di Offerta comunicati secondo le modalità previste nel Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.

Modalità di collocamento mediante offerta fuori sede

[[Non è previsto] / [E' previsto] il collocamento fuori sede attraverso promotori finanziari delle Obbligazioni.]

[Descrizione della procedura di sottoscrizione fuori sede, indicare anche la data ultima per il recesso, ed eventuali condizioni per la sottoscrizione.]

[La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è il [●]].

Modalità di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza

[[Non è previsto] / [E' previsto] il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite internet (collocamento *on-line*).]

[E' previsto il diritto di recesso. Tale diritto potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di stipulazione del contratto.]

[Modalità di esercizio del diritto di recesso [●].]

[La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta è il [●].]

Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

[●] [Si applica il Paragrafo 5.1.4 della Nota Informativa.]

Lotto Minimo

N. [●] Obbligazione/i.

Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni

Le Date di Regolamento del Prestito sono la Data di Emissione, cioè il [●] e qualsiasi giorno di Borsa aperta compreso nel Periodo di Offerta. Le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Emissione saranno regolate al prezzo di emissione maggiorato del rateo di interessi maturati tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa).

Procedura per la comunicazione ai

[Non sono previsti criteri di riparto; si applica quanto previsto al

sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione *Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa] / [Indicazione degli eventuali criteri di riparto].*

Prezzo di Emissione [●]% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro [●] per ogni Obbligazione di Euro [●] di Valore Nominale Unitario. Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione.

[L'Importo dei Dietimi è pari a [●] % del Valore Nominale Unitario, e quindi [●] per ogni Obbligazione di [●] Valore Nominale Unitario.]

Soggetti incaricati del collocamento [L'Offerta delle Obbligazioni sarà effettuata tramite la Rete di Filiali della Banca] / [L'Offerta delle Obbligazioni sarà effettuata tramite la Rete di Filiali della Banca e della controllata Biverbanca] / [Ulteriori soggetti incaricati del collocamento ●].

Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare le Obbligazioni sulla base di accordi particolari [È stato sottoscritto un accordo di collocamento con la controllata Biverbanca] / [Non applicabile].

Accordo di sottoscrizione/collocamento e commissioni di sottoscrizione [Indicazione delle eventuali commissioni di collocamento pari a [●]].

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario [L'Emittente non assume alcun impegno di riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza su richiesta dell'investitore o di agire quale intermediario nelle operazioni sul mercato secondario.] *[oppure]* [L'Emittente si impegna a riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza, fatta salva la preventiva autorizzazione all'acquisto da parte dell'Autorità di Vigilanza]. La modalità di fissazione dei prezzi di riacquisto delle Obbligazioni è indicata nelle "Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo" vigenti *pro-tempore*, a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet www.bancadiasti.it.

[Le operazioni di riacquisto verranno regolate entro un numero massimo di [●] giorni lavorativi dalla data di immissione dell'ordine di vendita da parte del cliente, fatto comunque salvo quanto diversamente concordato tra la Banca ed il cliente. Si invitano gli investitori a considerare che i prezzi di riacquisto proposti dall'Emittente potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi gli investitori potrebbero incorrere in perdite in conto capitale] [Non sono previste commissioni a carico dell'investitore, fatto salvo quanto indicato negli applicabili contratti per la prestazione di servizi di investimento.]

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Rating attribuiti alle Obbligazioni [Alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun rating] / [Le Obbligazioni hanno ricevuto il *rating* ● da parte di ●]

(firma autorizzata)

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi relativa alla singola offerta di Obbligazioni.